

AVVISO PUBBLICO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE MINERARIA PER DOLOMITE, DENOMINATA “DOSSENI”, RICADENTE NEL COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA, PROVINCIA DI TRENTO

(art. 10, comma 1, della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14)

**Scadenza del termine di presentazione delle domande di concessione:
il giorno 30 settembre 2026 alle ore 12:00**

Oggetto	Concessione mineraria "Dossenì" nel Comune di Roverè della Luna
Amministrazione concedente	Provincia Autonoma di Trento Servizio Industria, ricerca e minerario
Durata della concessione	20 anni a decorrere dalla stipulazione del disciplinare di concessione
Termine presentazione offerte	Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 settembre 2026
Apertura buste	Il giorno mercoledì 7 ottobre 2026 alle ore 10.00
Procedura di aggiudicazione	Procedura comparativa ai sensi dell'articolo 10 della Legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa basata sul solo criterio qualitativo, a canone fisso
Massimo volume estraibile	870.000 mc
Requisiti di partecipazione principali	• Fatturato annuo medio nel quinquennio precedente: almeno 1.000.000,00 € • Soggetti operanti nel settore estrattivo per almeno 5 anni nell'ultimo decennio
Numero di addetti di riferimento (ULA minime)	4 unità lavorative (ULA) occupate nell'escavazione e prima lavorazione riferite alla concessione in scadenza.
Normativa di riferimento	• Legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 • Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 20-26/Leg del 3 dicembre 2024 • D.Lgs. n. 36 del 2023 (per i soli principi e le specifiche disposizioni richiamate)
Responsabile del procedimento	Dirigente del Servizio Industria, ricerca e minerario
Comunicazioni istituzionali	Ogni comunicazione relativa alla presente procedura sarà pubblicata sul portale istituzionale del soggetto concedente, raggiungibile al seguente indirizzo: www.minerario.provincia.tn.it

PREMESSE

La presente procedura è svolta ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2020, nel rispetto dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

La struttura competente è il Servizio Industria, ricerca e minerario.

Il Responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Industria, ricerca e minerario.

La presente procedura, in quanto destinata all'affidamento di un contratto attivo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 36 del 2023, "Codice dei contratti pubblici", non è soggetta alla disciplina sui contratti pubblici, ad eccezione delle disposizioni di seguito puntualmente indicate, che si è ritenuto di applicare al fine del rispetto dei principi generali di risultato, fiducia e accesso al mercato, traducibili nei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, efficienza, efficacia ed economicità, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità dell'azione.

Il presente avviso e i relativi allegati, sono pubblicati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge provinciale n. 14 del 2020, sul sito istituzionale e all'albo telematico della Provincia, all'albo del Comune di Roverè della Luna, territorialmente interessato, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

Ogni comunicazione relativa alla presente procedura sarà pubblicata sul portale istituzionale del soggetto concedente, raggiungibile al seguente indirizzo www.minerario.provincia.tn.it.

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti ESCLUSIVAMENTE per iscritto, a mezzo PEC, alla struttura provinciale concedente al seguente indirizzo PEC: serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it.

Le risposte ai quesiti formulati saranno pubblicate ESCLUSIVAMENTE sul sito internet sopra indicato, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile, ossia almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le eventuali integrazioni/rettifiche all'avviso e ai suoi allegati, nonché le comunicazioni saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio. I concorrenti hanno peraltro facoltà di recarsi presso il sito minerario, accompagnati da un tecnico incaricato dall'Amministrazione concedente.

L'eventuale visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o da altro dipendente munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo), previo appuntamento da richiedere all'indirizzo PEC: serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it.

Eventuali richieste dovranno essere formulate con congruo anticipo, tenendo conto che il sopralluogo non potrà avvenire nei 14 giorni antecedenti il termine di presentazione.

La disciplina in materia mineraria di riferimento è costituita dalla legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 che disciplina la ricerca e le concessioni minerarie, nonché dal relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.P. n. 20-26/Leg del 3 dicembre 2024.

La struttura provinciale competente rilascia la concessione di coltivazione entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande concorrenti previsto dal presente avviso.

1. OGGETTO DELLA PROCEDURA

Il presente avviso pubblico ha per oggetto l'espletamento di una nuova procedura comparativa finalizzata alla ponderata valutazione delle offerte presentate dai soggetti interessati al rilascio della concessione per lo sfruttamento del giacimento di dolomite (per la produzione di magnesio e/o ossido di magnesio anche in miscela con ossido di calcio per uso industriale) della miniera denominata "Dosseni", ricadente nel comune di Roverè della Luna, avente una superficie di poco inferiore a 36 ettari, come da Piano topografico - Allegato n. 1.

La coltivazione del giacimento ha ad oggetto in tutto o in parte le seguenti attività previste dall'articolo 8, comma 3, della legge provinciale n. 14 del 2020:

- a) l'asportazione e il recupero di suolo soprastante la superficie interessata dai lavori prima dell'asportazione della sostanza minerale;
- b) l'asportazione della sostanza minerale costituente il giacimento minerario;
- c) la lavorazione della sostanza minerale e la fase di arricchimento del minerale;
- d) il recupero ambientale del sito con il ripristino della copertura di suolo sul sito.

Il Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, ha inserito il magnesio tra le materie prime critiche.

Attualmente il minerale estratto dalla miniera "Dosseni" è utilizzato per la produzione di calce magnesiaca per uso siderurgico, per l'industria del vetro, per l'agricoltura e per la depurazione.

Il concessionario è tenuto a garantire una destinazione ad uso industriale del minerale di prima categoria, in conformità a quanto proposto nell'offerta tecnico-progettuale.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.P.P. 3 dicembre 2024, 20-26/Leg, con la concessione di coltivazione di sostanze minerali solide il concessionario è autorizzato a utilizzare anche i materiali di cava associati, movimentati al fine di consentire la coltivazione del giacimento per l'estrazione della sostanza minerale di prima categoria. Il materiale di cava associato deve essere prioritariamente utilizzato per il recupero ambientale del sito estrattivo.

La descrizione della concessione mineraria "Dosseni" è contenuta nella Relazione tecnica, Allegato n. 2.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 20 (venti) a decorrere dalla stipulazione del disciplinare di concessione e cesserà per scadenza naturale del termine.

3. QUALITÀ DEL MINERALE E STIMA DEL VOLUME MASSIMO ESTRAIBILE

Il tenore medio di carbonato di magnesio del giacimento, in base agli esiti di analisi di laboratorio su campioni prelevati nel 2017 all'interno del volume da coltivare, è risultato essere di poco inferiore al 43%.

Tenuto conto dei dati acquisiti e meglio indicati nella Relazione tecnica - Allegato n. 2 - il volume massimo estraibile per la concessione mineraria, comprensivo di eventuali orizzonti argillosi, considerato che nel 2026 nessuna attività di coltivazione è stata svolta nè sarà svolta, è fissato in 870.000 mc.

4. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL CONCESSIONARIO USCENTE

La società Fassa S.r.l., titolare della concessione in scadenza, aveva manifestato interesse al rinnovo della concessione in data 4 aprile 2023 (rif. prot. provinciale n. 262508 d.d. 05/04/2023), nel termine stabilito dall'articolo 9, comma 4, della legge provinciale n. 14 del 2020.

5. CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione da corrispondere alla Provincia, di cui all'articolo 13 della legge provinciale n. 14 del 2020, **non oggetto di offerta**, si compone della quota fissa commisurata alla superficie dell'area in concessione, e della quota variabile, commisurata al volume complessivo degli scavi effettuati.

Il canone di concessione è determinato secondo quanto stabilito dal Regolamento approvato con il D.P.P. n. 20-26/Leg del 3 dicembre 2024 (di seguito "Regolamento"), e recentemente adeguato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2024 del 19 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2.

La **componente fissa** del canone di concessione, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, è pari a 48,38 euro per ettaro, o frazione di ettaro con arrotondamento all'ettaro superiore, calcolata per ogni anno, o frazione d'anno in base al numero dei giorni, con un minimo pari a 3.762,50 euro.

Dato che la superficie dell'area in concessione della miniera "Dossenì", arrotondata all'ettaro superiore, è pari a 36 ettari, la componente fissa annua del canone è pari a **3.762,50 euro**.

La **componente variabile** del canone di concessione è determinata secondo le modalità stabilite dall'articolo 11 del Regolamento. Attualmente il canone per il volume escavato è pari a **0,54 euro al metrocubo**.

È in ogni caso dovuto un **importo minimo annuo per la componente variabile pari a 10.750,00 euro**.

La previsione di cui all'articolo 11 comma 3 del Regolamento si applica al quantitativo massimo estraibile della concessione.

6. CANONE PER IL MATERIALE ASSOCIATO

Il concessionario è autorizzato ad utilizzare anche i materiali di cava associati, movimentati al fine di consentire la coltivazione del giacimento per l'estrazione della sostanza minerale di prima categoria.

Per il materiale di cava associato al minerale di prima categoria derivante dalla coltivazione della miniera "Dossenì" è corrisposto al comune territorialmente competente (Comune di Roverè della Luna), ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Regolamento, un canone a metro cubo stabilito d'intesa tra il Comune e la Provincia con Convenzione prot. PAT n. 32951 di data 16 gennaio 2025 - Allegato n. 3 - nella misura di **euro 1,95**, rivalutata annualmente su base ISTAT.

Entro il 31 gennaio il concessionario deve comunicare al Servizio Industria, ricerca e minerario e al Comune il volume del materiale commercializzato nell'anno precedente come materiale di cava in modo che venga determinato quanto dovuto.

7. CORRISPETTIVO DOVUTO AL COMUNE

La superficie oggetto di concessione interessa particelle fondiari di proprietà frazionale e di proprietà comunale. I beni di proprietà frazionale gravati da uso civico sono amministrati dal Comune di Roverè della Luna, non essendosi costituita alcuna Amministrazione separata di uso civico (ASUC).

Le particelle in esame sono individuate ed elencate nell'Allegato n. 4.

Con Convenzione tra il Comune e la Provincia - Allegato n. 3 - sono state definite, ai fini del rilascio della concessione in oggetto, le superfici frazionali su cui viene sospeso il diritto di uso civico per la durata della concessione con il relativo corrispettivo spettante al Comune, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge provinciale n. 14 del 2020, nonché il corrispettivo per la concessione in uso della particella fondiaria di proprietà comunale 475/82 funzionale all'attività di miniera e una maggiorazione in ragione dell'utilizzo economico della risorsa.

Il corrispettivo annuo complessivamente dovuto dal concessionario al Comune è pari a **euro 37.000,00** a partire dalla stipula del disciplinare di concessione.

Il concessionario corrisponde annualmente per tutta la durata della concessione mineraria "Dosseni", entro il 31 gennaio, il corrispettivo al Comune, rivalutato annualmente su base ISTAT.

8. GARANZIE

Prima della sottoscrizione del disciplinare di concessione, nei termini di cui al successivo paragrafo 18, il concessionario è tenuto a prestare alla Provincia le seguenti garanzie:

- a) una garanzia a tutela dell'esatto adempimento degli obblighi di ripristino e di messa in sicurezza, rapportata al costo degli interventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 della legge provinciale n. 14 del 2020 e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 del 25 giugno 2021. L'importo della garanzia, calcolato sulla base delle spese da sostenere per la sistemazione finale dell'area, considera come superficie utile quella interessata dalla realizzazione di opere o scavi, pari a 83.000 metri quadri, nella misura di 3,7 euro/m² per superfici ricadenti in area soggetta a vincolo idrogeologico e 3,1 euro/m² per superfici non boscate e senza vincolo idrogeologico (come meglio specificato all'articolo 3 del Disciplinare di concessione, Allegato n. 5). L'ammontare di tale garanzia, non soggetta a riduzioni, è pari a **euro 294.000,00**;
- b) una garanzia definitiva per il mancato rispetto degli impegni e degli adempimenti assunti in sede di domanda di concessione e con la stipula del disciplinare, nella misura del 10% del valore complessivo della concessione, calcolato sul totale dei canoni annui stimati per la durata della concessione, per un importo complessivo arrotondato pari a **euro 55.000,00**, come meglio specificato all'articolo 3 del Disciplinare di concessione, Allegato n. 5.

Le garanzie, con validità per l'intera durata della concessione, devono essere prestate alla Provincia, sotto forma di fideiussione, esclusivamente in formato digitale e con firma digitale, secondo le modalità previste dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 e ss.mm..

9. PERTINENZE

Sono pertinenze della miniera "Dosseni", in quanto opere non amovibili senza pregiudizio del giacimento: il fornello, le gallerie, la strada di accesso in terra, le barriere paramassi e la tettoia in cemento armato con lo scivolo.

Queste opere sono realizzate su terreno di proprietà pubblica, soggetto a vincolo di uso civico e, alla scadenza della concessione, tornano nella piena disponibilità del proprietario del terreno.

La Provincia mette a disposizione dell'aggiudicatario le pertinenze minerarie acquisite in concessione dal Comune, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione - Allegato n. 3.

Le strutture e gli impianti amovibili, di proprietà del concessionario uscente e insistenti su terreni di proprietà dello stesso, non costituiscono pertinenze della concessione e possono essere acquisiti dall'aggiudicatario, qualora interessato.

Lo stesso dicasi per il terreno su cui insiste l'attuale struttura di deposito dei limi.

Gli approfondimenti sulle pertinenze e sulle altre strutture e impianti presenti nell'area di concessione sono contenuti nella Relazione tecnica - Allegato n. 2, comprensiva di perizia di stima.

10. DISCIPLINARE DI CONCESSIONE - OBBLIGHI E CONDIZIONI

Il disciplinare di concessione - Allegato n. 5 - stabilisce gli obblighi e le condizioni a cui è vincolato l'aggiudicatario per l'esercizio della concessione mineraria "Dossenì", fatte salve le previsioni di legge vigenti e future.

11. MODALITA' E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE

Per essere ammesso alla presente procedura, il concorrente dovrà far pervenire, con i contenuti e le modalità illustrate nel prosieguo, **un UNICO PLICO chiuso sigillato sui lembi di chiusura con strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto,**

indirizzato **specificamente** a:

**Provincia Autonoma di Trento - Servizio industria ricerca e minerario
via Romano Guardini, n. 75 - 38121 Trento**

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 30 SETTEMBRE 2026

Nel caso di chiusura del plico con incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla presente procedura.

A seguito del mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il responsabile del procedimento ammetterà il concorrente qualora verifichi che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Sull'esterno del plico devono essere riportati:

- **la ragione sociale/denominazione del concorrente** (nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti potrà essere riportata anche solo la ragione sociale/denominazione di un concorrente costituente il raggruppamento temporaneo di concorrenti);
- **l'indirizzo del destinatario ossia: Provincia Autonoma di Trento - Servizio industria ricerca e minerario - via Romano Guardini, n. 75 - 38121 Trento;**

➤ **la seguente dicitura: PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE MINERARIA “DOSSENI” NEL COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA (TN) - NON APRIRE.**

Si precisa che costituisce **MOTIVO DI ESCLUSIONE** dalla presente procedura la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento alla procedura di affidamento in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la procedura in oggetto.

Il plico dovrà contenere, A PENA DI ESCLUSIONE:

- A) una BUSTA SIGILLATA** con le medesime modalità sopra evidenziate, recante la ragione sociale dell'offerente e la dicitura **“BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, contenente:
- **l'ISTANZA di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti** di cui al paragrafo 13.1;
 - **l'eventuale documentazione** di cui al paragrafo 13.2;
- B) una BUSTA SIGILLATA** con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale del concorrente e la dicitura **“BUSTA B - OFFERTA PROGETTUALE-GESTIONALE”**, contenente a sua volta l'offerta progettuale-gestionale di cui al paragrafo 14.

Il plico dovrà pervenire in uno dei seguenti modi:

- ☐ mediante raccomandata del servizio postale: in tal caso farà fede la data del timbro apposto;
- ☐ mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico (lunedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30; dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30), presso la segreteria del Servizio, che ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento;
- ☐ mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico (lunedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30; dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30) presso la segreteria del Servizio, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento. In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al plico sigillato consegnato sarà assegnato un numero di protocollo quale numero identificativo della domanda presentata.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla presente procedura, l'Amministrazione concedente invita esplicitamente i concorrenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla presente procedura i concorrenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione concedente dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione concedente dopo la scadenza del termine sopra indicato.

12. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

12.1 Soggetti ammessi

Possono partecipare alla presente procedura di concessione i soggetti elencati all'articolo 65 del D.Lgs. n. 36 del 2023, **in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al successivo paragrafo 12.2.** I soggetti esclusi ai sensi della presente previsione sono individuati in base a quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 36/2023 in particolare agli articoli 67, comma 4, e 68, comma 14.

È fatto **divieto** ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante. L'inosservanza di tale divieto determina l'**ESCLUSIONE** dalla presente procedura di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola e raggruppamento).

È **vietata** la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e d) del D.Lgs. 36/2023 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono **ESCLUSI** dalla presente procedura sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'**articolo 353 del codice penale**. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono **ESCLUSI** dalla presente procedura sia il consorzio sia i consorziati.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

12.2 Requisiti di partecipazione

A) REQUISITI GENERALI¹

- **Assenza dei motivi di esclusione** di cui al Capo II del D.Lgs. 36/2023;
- **Assenza di provvedimenti di decadenza** da una concessione di coltivazione mineraria da parte della Provincia negli ultimi 5 anni;

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE²

- **Iscrizione al Registro delle Imprese**, o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività estrattiva - codici ATECO B.07 e B.08 (qualora non sia tenuto all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima l'operatore economico all'esecuzione della prestazione in concessione);

¹ In caso di Raggruppamento temporaneo e consorzi di concorrenti, l'assenza dei motivi di esclusione dovrà essere dimostrata da ciascun operatore economico raggruppato, a PENA DI ESCLUSIONE.

² In caso di Raggruppamento temporaneo e consorzi di concorrenti, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti a livello di raggruppamento, a PENA DI ESCLUSIONE.

C) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA/TECNICO-ORGANIZZATIVA

- **Requisiti economico-finanziari**³: fatturato annuo medio nel quinquennio precedente pari ad almeno Euro 1.000.000,00;
- **Requisiti tecnico-organizzativi**⁴: soggetto operante nel settore delle attività estrattive per almeno 5 anni nell'ultimo decennio.

I requisiti di partecipazione di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, **PENA L'ESCLUSIONE** e saranno valutati in capo al soggetto aggiudicatario prima della stipula del contratto di concessione (come previsto al paragrafo 18).

13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)

La documentazione richiesta ai successivi paragrafi 13.1 e 13.2, dovrà essere inserita nella busta denominata "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" di cui al paragrafo 11, e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA B" contenente l'offerta progettuale-gestionale.

13.1 Istanza di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti

All'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" deve essere prodotta l'istanza di partecipazione secondo il modello - Allegato n. 6 - allegato al presente avviso contenente la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 12.2, nonché l'accettazione delle clausole contenute nell'avviso e nello schema di disciplinare di concessione - Allegato n. 5, sottoscritta:

- dal legale rappresentante dell'impresa singola;
- dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, del consorzio ordinario o del G.E.I.E.;
- dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna impresa raggruppata e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della concessione, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo. In questo caso ciascun legale rappresentante dovrà produrre una istanza di partecipazione da presentare unitamente alle altre nella medesima busta A.

All'istanza va allegata copia del documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i.

È facoltà del concorrente produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni sostitutive previste dall'istanza di partecipazione, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo e il conferimento, da parte delle mandanti alla capogruppo, del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura.

Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 13.2.

³ In caso di Raggruppamento temporaneo e consorzi di concorrenti, il requisito di capacità economico-finanziaria è cumulabile, fermo restando che l'impresa capogruppo dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria (almeno 50%), a PENA DI ESCLUSIONE.

⁴ In caso di Raggruppamento temporaneo e consorzi di concorrenti, il requisito di capacità tecnico-organizzativa deve essere posseduto dall'impresa capogruppo, a PENA DI ESCLUSIONE.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione e l'offerta progettuale-gestionale potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

13.2 Ulteriore documentazione da presentarsi in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese già costituiti

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente avviso, le Imprese che intendono partecipare alla presente procedura riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, devono produrre, all'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", tramite l'impresa capogruppo:

A) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla presente procedura si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più procedure determinate, con espressa indicazione della procedura oggetto del presente avviso;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione concedente di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione concedente;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione concedente in relazione alla concessione, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) **PROCURA** relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

14. OFFERTA PROGETTUALE-GESTIONALE (BUSTA B)

L'**OFFERTA PROGETTUALE-GESTIONALE**, redatta secondo lo schema/modello allegato al presente avviso - Allegato n. 7 - e tenendo conto dei criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo 15, **deve essere inserita, a PENA DI ESCLUSIONE**, in un'apposita busta denominata "**BUSTA B - OFFERTA PROGETTUALE-GESTIONALE**" chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo 11, e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA A" contenente la documentazione amministrativa.

La dimensione complessiva dell'offerta non può eccedere le 20 pagine formato A4, solo fronte, e ulteriori massimo 40 pagine per gli allegati, per un totale massimo di 60 pagine.

L'offerta progettuale-gestionale è presentata in duplice modalità, come di seguito specificato:

- **una copia in formato cartaceo**
- **una copia in formato digitale su supporto rimovibile (dvd o pen drive).**

15. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte ammesse sono valutate da una commissione tecnica al fine di individuare la migliore offerta.

I criteri di comparazione sono indicati nella seguente tabella. Sono ritenute idonee e ammesse in graduatoria le offerte che ottengono un punteggio minimo di 60 punti.

CRITERI DI VALUTAZIONE (articolo 12 legge provinciale n. 14/2020)	VALORE MAX ATTRIBUIBILE
1. Progetto di coltivazione del giacimento e piano di sviluppo dell'attività che assicurino il migliore ed efficiente sfruttamento del giacimento mediante misure volte a ridurre l'impatto ambientale nel processo di lavorazione e ad assicurare la qualità dei giacimenti minerari	45
1a. Modalità di lavorazione (estrazione, prima lavorazione e trasformazione) del materiale volta a ottimizzare la produzione e valorizzare l'utilizzo del minerale di prima categoria, comprese la gestione e valorizzazione dei materiali associati e la riduzione dei rifiuti estrattivi, la messa in sicurezza dei luoghi e il ripristino ambientale. Sono valutati: - le modalità di coltivazione e di ripristino ambientale, comprese le opere di messa in sicurezza del versante, nonché modalità e ubicazione della prima lavorazione del materiale al fine di ottimizzare la produzione e valorizzare l'utilizzo del minerale di prima categoria, comprese la gestione e valorizzazione dei materiali associati e la riduzione e gestione dei rifiuti estrattivi (massimo 12 punti); - il piano di sviluppo dell'attività con cronoprogramma dei lavori per l'intera durata della concessione (massimo 6 punti); - gli usi industriali previsti per il materiale di prima categoria, mediante dimostrazione delle capacità in proprio, oppure mediante appositi impegni contrattuali formalizzati con soggetti terzi (massimo 6 punti); - la titolarità della filiera completa, dall'estrazione alla trasformazione e utilizzo del minerale, comprovata da visure camerali o altra idonea documentazione (3 punti); - l'utilizzo del minerale come materia prima critica e strategica, ossia per la produzione di magnesio metallo (3 punti) Il punteggio è assegnato tenendo conto della qualità della descrizione e della documentazione, che deve essere chiara e completa in modo da consentire di valutare l'effettiva fattibilità di quanto indicato, anche in relazione alla coerenza dei tempi previsti per l'attuazione del piano di sviluppo dell'attività.	30

1b. Misure migliorative e <i>best practice</i> volte a ridurre l'impatto ambientale nel processo di lavorazione (estrazione e prima lavorazione). Sono valutate, anche tenuto conto dei tempi di attuazione, le misure e <i>best practice</i>, relativamente a: - misure migliorative della modalità di estrazione e prima lavorazione; - risparmio idrico e salvaguardia quali-quantitativa dei corpi idrici anche per quanto attiene alla gestione delle acque reflue; - risparmio energetico; - abbattimento delle polveri; - riduzione dell'inquinamento acustico; - altre misure e interventi, anche di economia circolare. Il punteggio (massimo 15 punti) è assegnato tenendo conto della qualità della descrizione, che deve essere chiara e completa, in modo da consentire di valutare l'effettiva fattibilità delle misure proposte, i tempi di implementazione e gli impatti positivi attesi sull'ambiente.	15
2. Misure di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica. Si valutano interventi finalizzati al miglioramento dell'ambiente in conseguenza dello svolgimento dell'attività e/o misure in favore della collettività, quali: - misure finalizzate a contenere l'impatto del traffico pesante generato dall'attività estrattiva e di lavorazione (massimo 5 punti); - ricorso a mezzi e macchinari di classe ambientale elevata per il trasporto del minerale dopo la prima lavorazione (massimo 5 punti); - misure a favore della collettività (a puro titolo di esempio: interventi di arredo urbano, aree verdi, opere infrastrutturali di interesse comunale, manutenzione di viabilità comunale) (massimo 5 punti). Il punteggio è assegnato tenendo conto della qualità della descrizione, che deve essere chiara e completa, in modo da consentire di valutare l'effettiva fattibilità delle misure proposte e i tempi di implementazione.	15

3. Piano dell'occupazione del personale impiegato nell'unità produttiva interessata dalla concessione che tenga conto della continuità occupazionale e dei livelli di occupazione riferiti alla concessione in scadenza. Sono assegnati 2 punti all'offerta che prevede di mantenere per la durata della concessione (fatto salvo quanto previsto dal disciplinare) lo stesso numero di unità lavorative della concessione in scadenza, e un ulteriore punto per ogni ULA aggiuntiva occupata sul territorio della Provincia autonoma di Trento, fino a un massimo complessivo di 5 punti. Si considerano le ULA impiegate dall'offerente nell'unità produttiva che gestisce l'attività mineraria. In base ai dati di statistica mineraria forniti per l'anno 2024 (ultimo dato disponibile prima della scadenza), presso la concessione mineraria "Dossenì", risultavano occupate 4 unità lavorative nell'escavazione e prima lavorazione.	5
4. Possesso di certificazioni etiche o ambientali o possesso di marchi di qualità attinenti all'attività in oggetto, quali ad esempio: certificazioni UNI ISO 14001, EMAS, ESG, Impronta Ambientale, Family audit, o ulteriori certificazioni equivalenti Viene assegnato un punto per ogni certificazione posseduta e attestata, fino a un massimo 5 punti. Le certificazioni devono essere possedute al momento della presentazione delle offerte. L'adozione del modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 con implementazione dell'organismo di vigilanza interno (OdV) è equiparato a certificazione etica.	5
5. Dotazioni, ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, volte ad assicurare un ambiente di lavoro sicuro, salubre e confortevole Sono valutate: - misure per la sicurezza dei lavoratori e delle attività di lavorazione (massimo 4 punti); - misure per ridurre l'impatto del microclima e degli eventi atmosferici (massimo 2 punti); - misure per ridurre l'impatto degli agenti fisici (polveri, rumori ecc.) durante il lavoro (massimo 2 punti); - ulteriori misure, rispetto a quanto previsto dalla legge, finalizzate a garantire il benessere del lavoratore (massimo 2 punti). Il punteggio è assegnato tenendo conto della qualità della descrizione, che deve essere chiara e completa, in modo da consentire di valutare l'effettiva fattibilità delle misure proposte, i tempi di implementazione e l'impatto sull'ambiente di lavoro.	10

6. Attività mineraria realizzata sotto la direzione tecnica di personale qualificato, con l'impiego di attrezzature e macchinari idonei alla specifica tipologia di intervento	20
6.a Qualità della direzione tecnica valutata attraverso la qualifica e l'esperienza del personale coinvolto. Vengono valutati i curricula, in termini di titoli di studio, formazione e anni di esperienza nel campo delle attività estrattive e in particolare delle miniere di solidi, di: - direttore responsabile della miniera (massimo 5 punti); - sorvegliante (massimo 5 punti). Nel caso in cui gli incarichi di cui sopra siano svolti dallo stesso soggetto il curriculum sarà valutato per entrambi i profili.	10
6.b Qualità tecnologica dei macchinari, degli impianti e delle strutture finalizzati alla estrazione e prima lavorazione del minerale, ossia la separazione del minerale di prima categoria destinato all'utilizzo industriale dal materiale associato commercializzato come materiale di cava, sotto il profilo dell'efficienza, dell'automazione e dell'aggiornamento tecnologico, con relativo piano di investimenti del primo quinquennio. Sono valutati: - la dotazione tecnologica prevista (massimo 4 punti); - il piano degli investimenti nei primi 5 anni di concessione (massimo 4 punti); - gli investimenti Industria 4.0 e 5.0, per l'innovazione, la digitalizzazione e la sostenibilità delle imprese, collegati all'attività mineraria, ammessi a compensazione fiscale al momento della presentazione delle offerte (0,5 punti ogni 100.000,00 euro di investimento, fino a massimo 2 punti) idoneamente documentati. Il punteggio è assegnato tenendo conto della qualità della descrizione e della documentazione, che deve essere chiara e completa, in modo da consentire di valutare la qualità tecnologica.	10
TOTALE	100

Gli impegni assunti con l'offerta progettuale-gestionale costituiranno altrettanti obblighi contrattuali, per l'intera durata della concessione o per il tempo previsto, nel rispetto di quanto prescritto dal disciplinare di concessione.

L'Amministrazione concedente vigila sul rispetto degli obblighi contrattuali e nel caso di grave o reiterato inadempimento agli impegni assunti dal concessionario con la propria offerta progettuale-gestionale.

Al fine di consentire la valutazione da parte della Commissione tecnica, l'offerta progettuale-gestionale deve necessariamente evidenziare gli elementi che consentono la valutazione e l'attribuzione dei punteggi secondo quanto sopra rappresentato.

Il punteggio complessivo dell'offerta sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione.

Per gli elementi di valutazione discrezionale i punteggi saranno determinati previa applicazione di un coefficiente ottenuto come media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli membri della Commissione tecnica secondo quanto di seguito specificato.

Coefficiente	Qualità trattazione dell'elemento
0	non trattato
0,1	assolutamente inadeguato
0,2	inadeguato
0,3	gravemente carente
0,4	carente
0,5	insufficiente
0,6	sufficiente
0,7	discreto
0,8	buono
0,9	più che buono
1	ottimo

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione di tutti i coefficienti/punteggi, si terrà conto della prima cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore qualora la seconda cifra decimale sia pari o superiore a 5.

16. NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA

La Commissione tecnica di cui all'articolo 12, comma 1, della legge provinciale n. 14 del 2020, è composta da tre componenti nominati con provvedimento della Giunta Provinciale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di concessione.

17. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

17.1 Apertura delle buste A e B

L'APERTURA DELLE BUSTE SARÀ TENUTA IN FORMA PUBBLICA il giorno mercoledì 7 ottobre 2026 alle ore 10.00, presso gli uffici del Servizio Industria, Ricerca e Minerario della Provincia di Trento, in via Gardini n. 75 a Trento.

L'Amministrazione comunicherà ai concorrenti ammessi, mediante PEC e con un preavviso minimo di 5 giorni, la data e l'orario di eventuali sedute pubbliche successive.

I legali rappresentanti delle imprese e le persone munite di delega sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

La partecipazione potrà avvenire anche tramite videoconferenza.

In tal caso il link per la partecipazione in videoconferenza è comunicato almeno 24 ore prima della seduta pubblica mediante PEC.

Decorso il termine per la presentazione delle istanze, il Responsabile del procedimento, in **seduta pubblica**, provvede a verificare innanzitutto il rispetto dei termini di deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare l'integrità delle buste A e B.

Successivamente viene aperta la busta A e verificata la conformità e la completezza della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel presente avviso, contrassegnandola.

In caso di documentazione incompleta o irregolare viene attivato il soccorso istruttorio al fine di consentire ai concorrenti di regolarizzare la documentazione presentata, fissando a tal fine un congruo termine e sospendendo la seduta.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale dell'istanza di partecipazione, il responsabile del procedimento provvederà a sospendere la procedura e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC, al concorrente, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta; la mancata produzione della documentazione richiesta nel termine indicato comporta l'esclusione dalla procedura. Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

A seguire, esperito l'eventuale soccorso istruttorio, il Responsabile del procedimento sempre in seduta pubblica, provvederà ad aprire le buste B contenenti le offerte progettuali-gestionali, a verificare e contrassegnare la documentazione richiesta ivi contenuta, nonché a chiudere la seduta pubblica e a trasmettere, in apposito plico chiuso nella medesima seduta, le offerte progettuali-gestionali per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, alla Commissione tecnica.

Tutte le operazioni sono documentate in appositi verbali.

17.2 Valutazione delle offerte tecniche

La Commissione tecnica procede quindi, in una o più sedute riservate e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del presente avviso, all'esame delle offerte e all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali.

La struttura competente in materia mineraria, su richiesta della commissione tecnica, si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine alla documentazione presentata fissando un congruo termine. Eventuali chiarimenti vengono richiesti esclusivamente per interpretare correttamente la documentazione già presentata, senza consentire modifiche, integrazioni o miglioramenti dell'offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

All'esito della valutazione, il Presidente della Commissione tecnica trasmetterà al Responsabile del procedimento il verbale contenente i punteggi tecnici assegnati alle offerte progettuali - gestionali.

17.3 Aggiudicazione provvisoria e definitiva

In seduta pubblica, il Responsabile del procedimento dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e delle eventuali esclusioni dalla procedura dei concorrenti, infine, dispone l'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, la Provincia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, esercitando tale diritto ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del D.Lgs 36/2023 entro 30 giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte. A conclusione della seduta viene redatto il verbale.

Alla seduta pubblica possono partecipare, anche in videoconferenza, i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega; in assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

La struttura competente comunica la data della seduta pubblica al domicilio digitale indicato dai concorrenti almeno 5 giorni prima. Il link per la partecipazione in videoconferenza è comunicato almeno 24 ore prima.

Sulla base del punteggio finale assegnato dalla commissione tecnica e all'esito della verifica dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario, **con determinazione del dirigente del Servizio Industria, ricerca e minerario viene disposta l'approvazione della graduatoria delle offerte e l'aggiudicazione definitiva**. Alla determinazione è allegato il verbale redatto dalla commissione tecnica. Dell'avvenuta approvazione e pubblicazione del suddetto provvedimento è data comunicazione a tutti gli operatori economici concorrenti al domicilio digitale dagli stessi indicato e lo stesso è pubblicato sulle apposite sezioni del sito istituzionale della Provincia.

18. VERIFICHE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRIMA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo delle verifiche circa l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal paragrafo 12.2 del presente avviso e dichiarati nel corso della procedura di affidamento, nonché al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia. Qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti, nonché allo scorrimento della graduatoria.

Su richiesta del Servizio Industria, ricerca e minerario, l'aggiudicatario dovrà trasmettere all'indirizzo PEC dello stesso, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta e a pena di decadenza**, la seguente documentazione:

- a) la **garanzia** a tutela dell'esatto adempimento degli obblighi di ripristino e di messa in sicurezza, come stabilita al precedente paragrafo 8 lettera a;
- b) la **garanzia definitiva** per il mancato rispetto degli impegni e degli adempimenti assunti in sede di domanda di concessione e con la stipula del disciplinare, come stabilita al precedente paragrafo 8 lettera b;
- c) (qualora l'aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato nel corso della procedura), **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel paragrafo 13.2 del presente avviso;
- d) le **ulteriori DICHIARAZIONI** che potranno essere richieste dall'Amministrazione concedente ai fini della stipulazione del disciplinare.

All'esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario e al deposito delle garanzie, si procede alla stipula del disciplinare di concessione.

In caso contrario si andrà a scorrere la graduatoria. L'istanza di concessione con la relativa offerta progettuale-gestionale è vincolante per cinque anni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

19. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO PROVINCIALE (PAUP)

Il progetto di coltivazione, qualora non abbia già ottenuto la compatibilità ambientale, va sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e il provvedimento di concessione è rilasciato, come previsto dalla legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale), nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP), comprendente la VIA e tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio della concessione.

Spetta all'aggiudicatario presentare, nel caso ricorrano i presupposti, domanda di PAUP alla struttura provinciale competente.

A titolo informativo, si rappresenta che nel 2019 è stata prorogata fino al 31/12/2044 la compatibilità ambientale del progetto di coltivazione e ripristino, di cui è titolare il concessionario uscente, denominato "Sviluppo della miniera di dolomia in loc. Dosseni".

20. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE (DISCIPLINARE)

Dopo l'approvazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, e all'esperimento, se dovuto, della procedura di PAUP, la struttura competente procede alla stipula del disciplinare di concessione, che costituisce titolo per la coltivazione del giacimento.

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il concessionario deve presentare a proprio carico istanza di intavolazione della concessione al Libro Montanistico della Regione Trentino - Alto Adige.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (G.D.P.R.), la Provincia Autonoma di Trento, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa gli Operatori economici concorrenti che i dati personali forniti verranno utilizzati unicamente ai fini dell'espletamento delle operazioni previste dalla procedura e di tutte quelle conseguenti, comprese le fasi di aggiudicazione ed esecuzione del contratto. Indicazioni più puntuali in merito alla gestione dei dati sono indicate nell'informativa sulla Privacy, integrata nel modello di domanda di concessione.

22. NORMA DI RINVIO E MISURE DI SALVAGUARDIA

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa vigente nazionale e provinciale in materia di Miniere e di Beni pubblici, con particolare riferimento alla legge provinciale n. 14 del 2020, a tutte le previsioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ambiente e tutela delle acque dall'inquinamento, urbanistica, nonché a eventuali nuove disposizioni legislative, nazionali e provinciali che fossero emanate nel periodo di durata della procedura concorrenziale di cui al presente avviso.

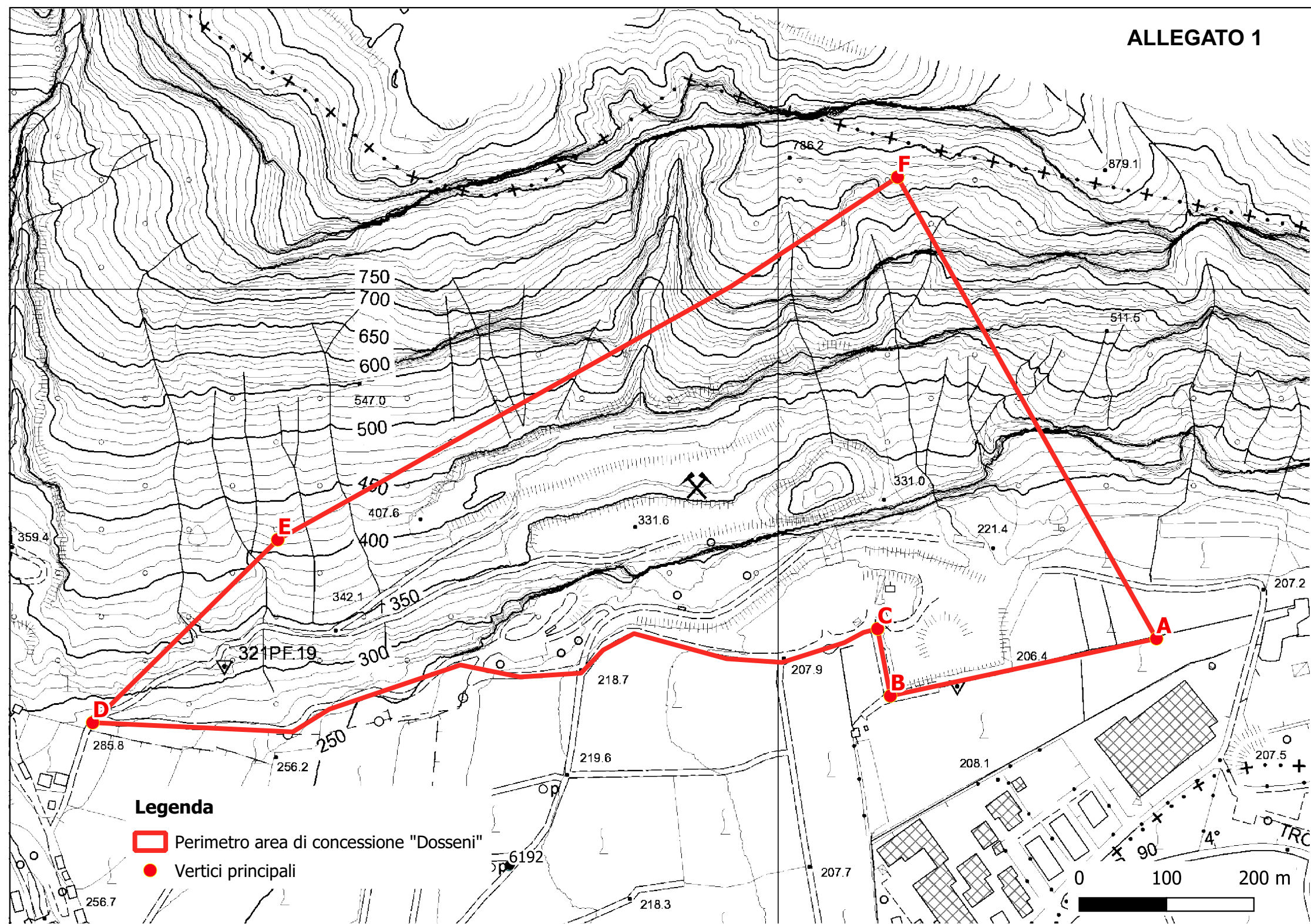
La Provincia si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda di concessione, purché l'operatore economico concorrente sia in possesso dei requisiti richiesti e abbia presentato un'offerta ritenuta idonea.

La Provincia si riserva inoltre la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di:

- a. revocare il presente avviso, nonché la successiva avvenuta aggiudicazione prima della stipula del contratto, ovvero di sospendere o prorogare la data di scadenza dell'avviso per motivi di pubblico interesse sopravvenuti o collegati ad una diversa valutazione dell'interesse pubblico, anche inerenti a nuove disposizioni di legge riguardo all'approvvigionamento delle materie prime critiche, senza che gli operatori economici concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
- b. non procedere all'individuazione del concessionario se nessuna proposta risultasse conveniente o idonea rispetto alle finalità del presente avviso ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del D.Lgs 36/2023, senza che gli operatori economici concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

ELENCO ALLEGATI:

1. Piano topografico dell'area di concessione mineraria "Dosseni".
2. Relazione tecnica completa di elaborati.
3. Convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Roverè della Luna ai fini del rilascio della concessione mineraria "Dosseni" prot. PAT n. 32951 di data 16 gennaio 2025.
4. Dettaglio delle particelle interessate dalla concessione mineraria "Dosseni".
5. Schema di disciplinare di concessione.
6. Modello di domanda di concessione.
7. Modello di offerta progettuale-gestionale.



Legenda

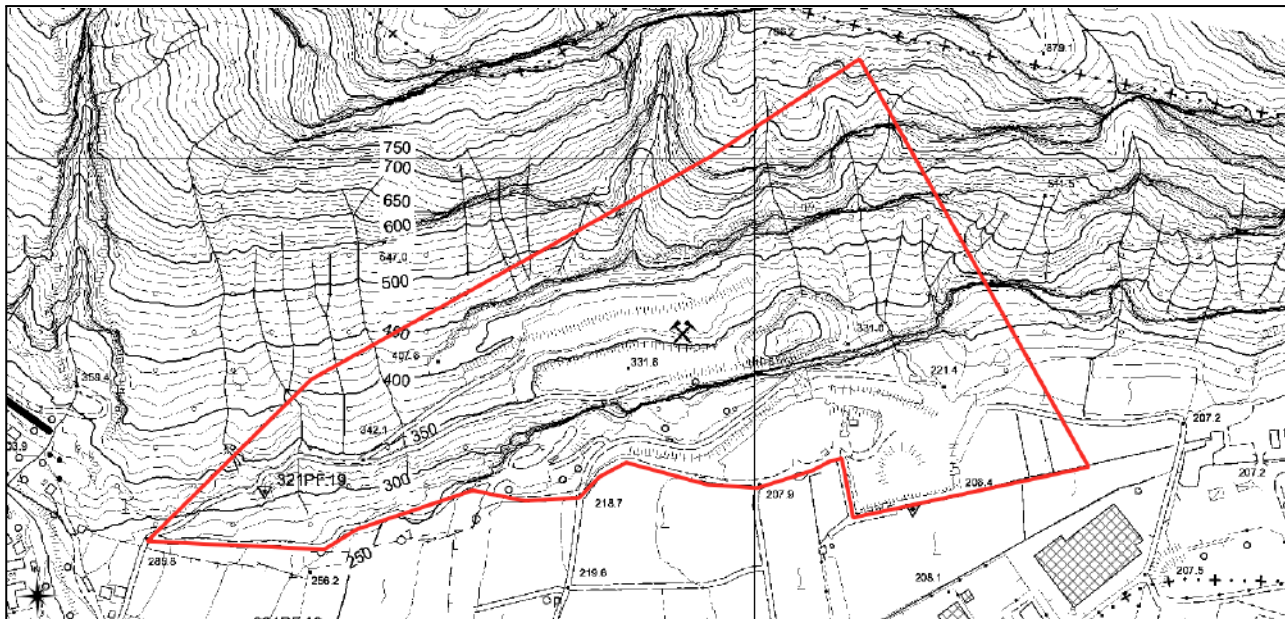
Perimetro area di concessione "Dosseni"

● Vertici principali



Coordinate dei vertici principali del perimetro di concessione mineraria “Dossenì” nel comune di Roverè della Luna espresse secondo il sistema di riferimento geodetico ETRS 89 UTM zona 32N (codice EPSG 25832)

ID	Longitudine (m)	Latitudine (m)
A	668433	5124600
B	668128	5124534
C	668114	5124611
D	667215	5124504
E	667427	5124713
F	668137	5125128



1.1 Inquadramento giuridico amministrativo

Il 26 dicembre 2020 è entrata in vigore la legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14, che disciplina

Con questa legge sono state adeguate le procedure per il rilascio delle concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali e dei minerali solidi ai principi di trasparenza e tutela della concorrenza di derivazione comunitaria, sostituendo il precedente regime che prevedeva il rilascio della concessione ad istanza di parte con le nuove modalità di scelta del contraente mediante procedura concorrenziale.

Per il rilascio di nuove concessioni e il rinnovo di quelle in scadenza, è prevista, previo avviso pubblico, l'indizione di una procedura concorrenziale, in osservanza dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità, trasparenza e pubblicità, per meglio contemperare tutti gli interessi coinvolti, alla luce del preminente interesse pubblico. Le domande messe in concorrenza sono valutate, sulla base di criteri predeterminati dalla legge, da una commissione nominata dalla Giunta provinciale.

1

La determinazione della quota fissa e di quella variabile del canone, le relative modalità di corresponsione e di aggiornamento sono disciplinate dal D.P.P. 3 dicembre 2024, n. 20-26/Leg, Regolamento di attuazione della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (di seguito Regolamento).

Il Regolamento prevede altresì (art. 6, comma 6) la possibilità di *“utilizzare anche i materiali di cava associati, movimentati al fine di consentire la coltivazione del giacimento per l'estrazione della sostanza minerale di prima categoria. Il materiale di cava associato deve essere prioritariamente utilizzato per il recupero ambientale del sito estrattivo. Per il materiale di cava commercializzato è corrisposto al comune territorialmente competente un canone a metro cubo”*.

Inoltre nei casi in cui gli interventi rientranti nell'oggetto della concessione ricadano in tutto o in parte in area soggetta al vincolo di uso civico, è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale n. 14 del 2020, un corrispettivo per la sospensione del vincolo, dovuto dal concessionario al gestore della proprietà frazionale (Asuc o, se non costituita, il Comune).

I rapporti fra la Provincia autonoma di Trento e il soggetto gestore dei beni di uso civico sono regolati da una Convenzione in cui vengono tra l'altro indicati il valore del corrispettivo e del canone per il materiale di cava associato.

1.2 La concessione mineraria “Dossenì”: dal primo rilascio nel 1958 alla presente procedura di aggiudicazione

A seguito degli esiti positivi del permesso di ricerca mineraria avviato nel 1953 in località “Dossenì”, a est dell’abitato di Roverè della Luna, nel 1958, con deliberazione del Presidente della Giunta regionale n. 131, fu rilasciata alla Società Italiana per il Magnesio e Leghe di Magnesio S.p.A. di Bolzano, la concessione mineraria denominata “Dossenì”, per l'estrazione del magnesio metallo. La concessione, dall'estensione iniziale di 62 ettari, poi ridotta a 50, fu assegnata per la prima volta per 30 anni, per essere poi più volte rinnovata, da ultimo, con determinazione del Servizio minerario n. 4 del 2003, e con scadenza al 13 aprile 2025.

Dal 1958 ad oggi la concessione mineraria, pur nella continuità dell'esercizio, ha cambiato più volte intestazione fino all'ultimo trasferimento, autorizzato nel 2021, a favore di Fassa S.r.l. concessionario uscente.

Nel 1994 e nel 1999, rispettivamente con la deliberazione della Giunta provinciale n. 10682 e con la determinazione del Servizio minerario n. 13, la concessione mineraria "Dossenì" per estrazione di magnesio metallo venne modificata, sentita la allora Direzione generale delle Miniere, prima per consentire la produzione di ossido di magnesio oltre che di magnesio metallo, poi anche di ossido di magnesio in miscela con ossido di calcio.

Nel 1999, con deliberazione della Giunta provinciale n. 7045, è stata rilasciata la compatibilità ambientale, prorogata nel 2011, con deliberazione della Giunta provinciale n. 499, e da ultimo nel 2019, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1610, fino al 31 dicembre 2044. Nell'ambito della conferenza dei servizi per l'ultima proroga della compatibilità ambientale sono state rinnovate le autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico e in materia di tutela paesaggistico ambientale; è stata inoltre rilasciata, dall'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia, l'autorizzazione ai sensi degli art. 15, comma 3, e art. 16, comma 3, delle norme di attuazione del PUP.

A inizio aprile 2023, entro i termini previsti dall'articolo 9, comma 4, della legge provinciale n. 14 del 2020, la Società Fassa S.r.l., ha trasmesso al Servizio Industria, ricerca e minerario, la documentazione di fine concessione, comprensiva della manifestazione di interesse al rilascio della nuova concessione.

A gennaio 2025, la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Roverè della Luna hanno sottoscritto la convenzione per il rilascio della concessione mineraria "Dossenì" su terreni comunali e frazionali gravati da uso civico. La convenzione regola i rapporti tra le parti e individua il corrispettivo per la sospensione del vincolo di uso civico e il canone per l'utilizzo del materiale di cava associato. A febbraio 2025, con determinazione n. 1709, il dirigente del Dip. Urbanistica, Energia, Catasto, Tavolare e Coesione territoriale, ha autorizzato il comune di Roverè della Luna a sospendere il vincolo di uso civico sulle pp. ff. 388, 390/9 e 391/1 in C.C. Roverè della Luna P.T. 63 II, per la parte ricadente nel perimetro della concessione mineraria "Dossenì", esclusa l'area interessata dal centro di raccolta materiali.

A seguire, sempre a gennaio 2025, è stata avviata la procedura per l'affidamento della nuova concessione mineraria per dolomite "Dossenì", nel comune di Roverè della Luna, che ha avuto esito negativo per mancanza di presentazione di domande. Si riportano di seguito i provvedimenti della giunta provinciale di riferimento:

- deliberazione n. 43 del 24 gennaio 2025 di approvazione dell'Avviso preliminare all'avvio della procedura, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 bis, della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14;
- deliberazione n. 467 del 04 aprile 2025 di approvazione dell'Avviso pubblico per l'assegnazione della concessione "Dossenì" con durata di 20 anni, nonché di proroga della concessione vigente fino alla conclusione della procedura di assegnazione;
- deliberazione n. 1212 del 25 agosto 2025, di riapertura dei termini stabilendo la nuova scadenza al 4 dicembre 2025;
- deliberazione n. 234 del 20 febbraio 2026 di presa d'atto dell'esito negativo della procedura e chiusura del procedimento, nonché di proroga tecnica della concessione vigente ai fini della custodia e sorveglianza della miniera.

Nel corso del 2026, al fine di definire il destino della miniera, sono stati sentiti:

- i Ministeri competenti (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi, FTA, e Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Divisione V. Materie prime, elettronica e fotonica), e il MASE ha rappresentato che la concessione non rientra per nessun aspetto nell'ambito di applicazione del D.L. 84/2024 e che la materia ricade nella completa competenza regionale;
- il comune di Roverè della Luna, territorialmente competente, che con nota del 05 maggio 2026 ha comunicato l'interesse all'avvio di una nuova procedura di concessione, sia per consentire l'esaurimento del giacimento e la chiusura definitiva del sito con relativa sistemazione finale dei luoghi, sia per assicurare al Comune, per la durata della concessione, le relative entrate.

A seguito di ciò, nella finalità di esaurire il giacimento e pervenire alla chiusura definitiva del sito con sistemazione finale dei luoghi, è stata avviata una nuova procedura ad evidenza pubblica.

Con deliberazione n. 756 di data 25 maggio 2026 è stato approvato l'Avviso preliminare ai sensi dell'articolo 9, comma 4 bis, della L.P. n. 14/2020, finalizzato ad assicurare forme di partecipazione prima dell'avvio della procedura; l'avviso è stato pubblicato per trenta giorni dal 27 maggio 2026 al 26 giugno 2026 e non sono pervenute osservazioni o opposizioni.

2. Descrizione della concessione

2.1 Inquadramento generale e strumenti di pianificazione vigenti

L'area della concessione mineraria "Dossenì" è completamente ricompresa in area di tutela ambientale dalla Carta delle tutele paesistiche del Piano Urbanistico Provinciale - PUP (l.p. 27 maggio 2008, n. 5), è altresì soggetta a vincolo idrogeologico (l.p. 23 maggio 2007, n. 11 e D.P.P. 27 aprile 2010, n. 13-45/Leg), fatta eccezione per la zona di lavorazione basale e la struttura di deposito dei limi. Non sono presenti nell'area Parchi, Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC), né Riserve locali o Biotopi.

In base alla Carta di sintesi della pericolosità – CSP (art. 14, 15, 16, 17 e 18 della l.p. 5/2008 e art. 21, 22 e 31 della l.p. 15/2015 per il Governo del territorio), che individua le aree a diversa penalità ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative all'uso del territorio del PUP, l'area presenta una pericolosità per crolli cui si associa una penalità elevata (P4, art. 15 delle Norme di Attuazione del PUP) nella fascia di monte che passa a media (P3, art. 16) e poi a bassa (P2, art. 17) scendendo verso le pendici del versante. La pericolosità per crolli si accompagna a una pericolosità lito-geomorfologica, con penalità massima media (P3), determinata dalle particolari condizioni dei luoghi. Ci sono poi alcuni settori che presentano penalità da approfondire (APP) di tipo torrentizio.

Nella Carta delle Risorse Idriche – CRI (art. 21, comma 4 delle norme di attuazione del PUP), che individua le sorgenti, i pozzi e le acque superficiali utilizzate a scopo potabile, con qualsiasi portata, ancorché non sfruttate per uso umano, che potrebbero costituire riserve future, è indicato, a valle dell'area di concessione, il pozzo "Lomeri" (C/2388) utilizzato a scopi potabili. La porzione esterna settentrionale dell'area di protezione idrogeologica di questo pozzo ricade nell'area di concessione mineraria. Sono inoltre presenti alcune sorgenti non disciplinate dall'articolo 21 del PUP, pertanto prive di zona di salvaguardia.

Riguardo al Piano regolatore comunale di Roverè della Luna, approvato con D.G.P. n. 2025 del 13 dicembre 2019, nella tavola "Insediamenti" è delimitata l'area interessata dall'attività estrattiva mineraria e nel settore inferiore è individuata un'"area per servizi alle attività estrattive" dove è consentita la lavorazione del materiale estratto nonché la realizzazione di manufatti connessi (rif. art. 49 delle norme di attuazione del PRG comunale). Qui si trovano con il piazzale di lavorazione e la struttura di deposito dei limi.

2.2 Inquadramento geografico e topografico

L'area della concessione "Dossenì", nell'omonima località, poco a nord dell'abitato di Roverè della Luna, nella porzione media inferiore del ripido versante in destra idrografica del Fiume Adige, si sviluppa a partire dalla fascia coltivata del fondo valle, attorno a quota 200 m s.l.m, fino a lambire le cenge poco sotto quota 800 m s.l.m., per una superficie di poco meno di 36 ettari (35,87 ha) e un dislivello di oltre 500 m. Lo sviluppo longitudinale è dell'ordine di 1200 m e quello trasversale, nella parte più larga, arriva a poco meno di 600 m.

Nell'area della concessione mineraria si individuano tre distinti settori:

- la zona di effettiva coltivazione dell'ammasso roccioso (la coltivazione è attestata tra le quote 348 e 330 m s.l.m.);
- il piazzale basale di lavorazione attorno alla quota di 208 m s.l.m.;
- la struttura di deposito dei limi, il cui piano sommitale, è attorno a quota 222 m s.l.m. in base al rilievo topografico dello stato dei luoghi a fine 2025.

Dalla piana agricola guardando verso il versante, la zona di lavorazione è ben visibile mentre la zona di coltivazione a monte è in gran parte nascosta alla vista poiché rimane alle spalle del coronamento (quota ca. 342 m s.l.m) della parete rocciosa, a guisa di diaframma, e dalla vegetazione che lì ha attecchito fungendo da barriera verde.

L'accessibilità al sito di miniera è garantita dalla viabilità comunale, che si imbecca dalla S.P. n. 21, provenendo da Sud, e dalla S.P. n. 90 per chi arriva da Nord.

Per raggiungere i gradoni di coltivazione e quelli già ripristinati, si deve uscire dal piazzale di lavorazione, servito dalla strada comunale, percorrere un tratto di strada interpoderale per poi risalire il versante lungo una strada sterrata forestale, e da ultimo superare un cancello che impedisce il transito ai non addetti ai lavori.

Il perimetro esterno della struttura di deposito dei limi è delimitato da una recinzione mentre il piazzale di lavorazione è separato dalla strada comunale da una barriera alberata, e gli accessi sono chiusi da sbarre.

2.3 Inquadramento geologico - strutturale, geomorfologico e idrogeologico

Il versante interessato dall'area della concessione "Dossenì" è modellato nella potente serie sedimentaria della piattaforma carbonatica triassica (tra 250 e 200 Milioni di anni fa), caratterizzata da calcari dolomitizzati cui si intervallano orizzonti marnosi e argillosi di spessore variabile. Nel dettaglio, dalla base del versante verso monte, si trovano in sequenza cronologica, dalla più antica alla più recente, le seguenti formazioni geologiche: *Contrin* (potenza dell'ordine dei 150 - 200 m); *Sciliar* (potenza dell'ordine dei 500 m), *Travenazes* (potenza dell'ordine dei 20 - 40 m) e *Dolomia Principale* (potenza dell'ordine dei 300 - 400 m).

Per approfondimenti si rimanda al Foglio geologico n. 43, "Mezzolombardo" con relative note illustrative (disponibili sul sito dell'ISPRA), e alla Carta Geologica della Provincia Autonoma di Trento

(<https://www.provincia.tn.it/News/Approfondimenti/Carta-Geologica-della-Provincia-Autonomia-di-Trento>).

Dal punto di vista geostrutturale, la giacitura generale degli strati è a reggipoggio con immersione a Nord e inclinazione medio bassa (10° - 15°). L'ammasso roccioso è interessato da un importante sovrascorrimento, legato alla tettonica alpina, che ha determinato raddoppi e ripetizioni nella successione litostratigrafica. A scala dell'affioramento si hanno invece una serie di discontinuità, per lo più subverticali, organizzate secondo quattro famiglie di giunti (oltre a quella relativa alla stratificazione), orientate rispettivamente: SSW - NNE (andamento giudicariense); SE - NW (andamento scledense); ENE - WSW parallelo al versante e l'ultimo N - S. Al riguardo si veda l'elaborato relativo al rilievo geostrutturale a cura del geologo E. Marcato (Fig. 1).

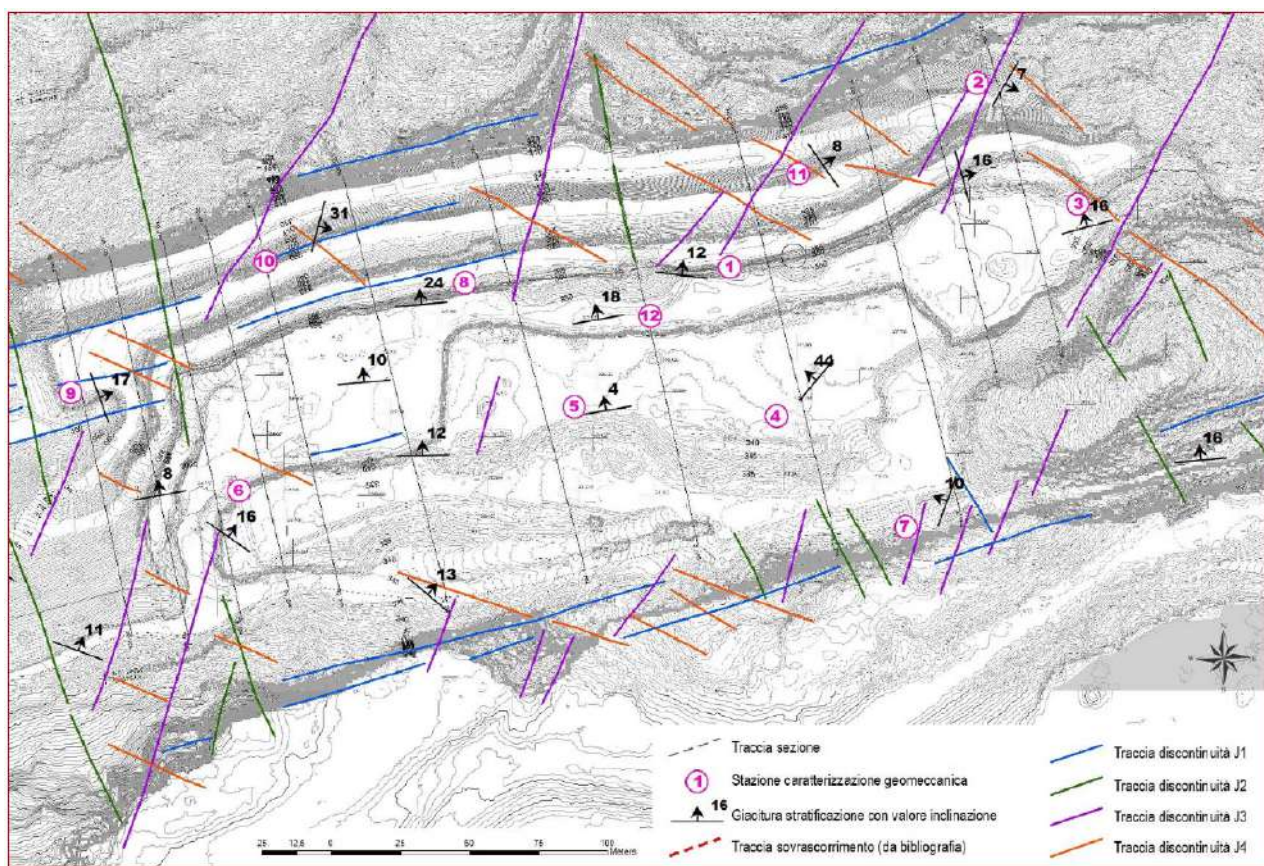


Fig. 1. Rilievo geostrutturale estratto dalla Relazione di stabilità di giugno 2026 (Geol. E. Marcato).

L'ammasso roccioso presenta, dal punto di vista geomeccanico, una struttura "irregolare" (ISRM, 1979) e ricade nelle classi di qualità da discreta a buona secondo il *Geological Strength Index* (GSI, Hoek, 1980; Hoek & Brown, 1997), così come confermato anche nell'ultima Relazione di stabilità depositata dal concessionario a giugno 2026.

Per quanto riguarda l'assetto geomorfologico, passando dal pendio al fondovalle, il versante roccioso erto e localmente strapiombante, interessato da canali, artificialmente gradonato in corrispondenza della miniera, lascia il posto alle forme morbide della conoide detritica che digrada verso la piana alluvionale dell'Adige. L'andamento del versante è frutto dell'intensa modellazione glaciale e fluvioglaciale, e più recentemente dei processi crioclastici e gravitativi. A questo si sovrappone in modo incisivo l'azione antropica. Data la conformazione del pendio e l'assetto dell'ammasso roccioso, la parete sovrastante l'area di coltivazione è interessata da barriere paramassi.

Con riferimento alle condizioni idrologiche, la zona è caratterizzata, riguardo alle acque superficiali, da una serie di linee di deflusso secondario (la principale è quella del Rio Molini) che discendono, secondo direzioni di massima pendenza, il versante roccioso. Anche la parete rocciosa a monte del settore di coltivazione è interessata da vie di ruscellamento concentrato. In tale contesto è di fondamentale importanza il corretto convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare fenomeni degenerativi di erosione.

Per quanto attiene invece alla circolazione idrica sotterranea, la parete rocciosa a monte dell'area di coltivazione presenta punti in cui, in concomitanza e a seguito di eventi meteorici, si attivano fuoriuscite d'acqua che richiedono attenzione e controllo durante i lavori. Nel settore basale si hanno invece alcune sorgenti riportate nella Carta delle Risorse Idriche.

Passando alla piana alluvionale si segnala la presenza in particolare del pozzo “Lomeri” collegato all’acquedotto comunale e usato a scopo potabile.

Nell’area di concessione è presente, nel piazzale di lavorazione un pozzo per il quale il concessionario uscente è titolare di un diritto a derivare (C/6369) a uso industriale, per una portata massima di 5 l/s.

2.4 Attività di monitoraggio geologico del versante e stabilità dei fronti

Annualmente viene svolta l’attività di ispezione e disgaggio dei fronti e la rimozione del detrito accumulato a tergo delle barriere paramassi poste sul ciglio superiore del bacino minerario.

Dal 2020, come prescritto dal provvedimento di proroga dell’efficacia della compatibilità ambientale disposto con DGP n. 1610 del 2019, è oggetto di monitoraggio il diedro roccioso presente sulla parete che sovrasta la zona di lavorazione (Figg. 2 e 3). Dal maggio 2020 al giugno 2025 è stato in funzione un sistema per il controllo multitemporale da remoto del diedro, strumentato con fessurimetri e inclinometri.

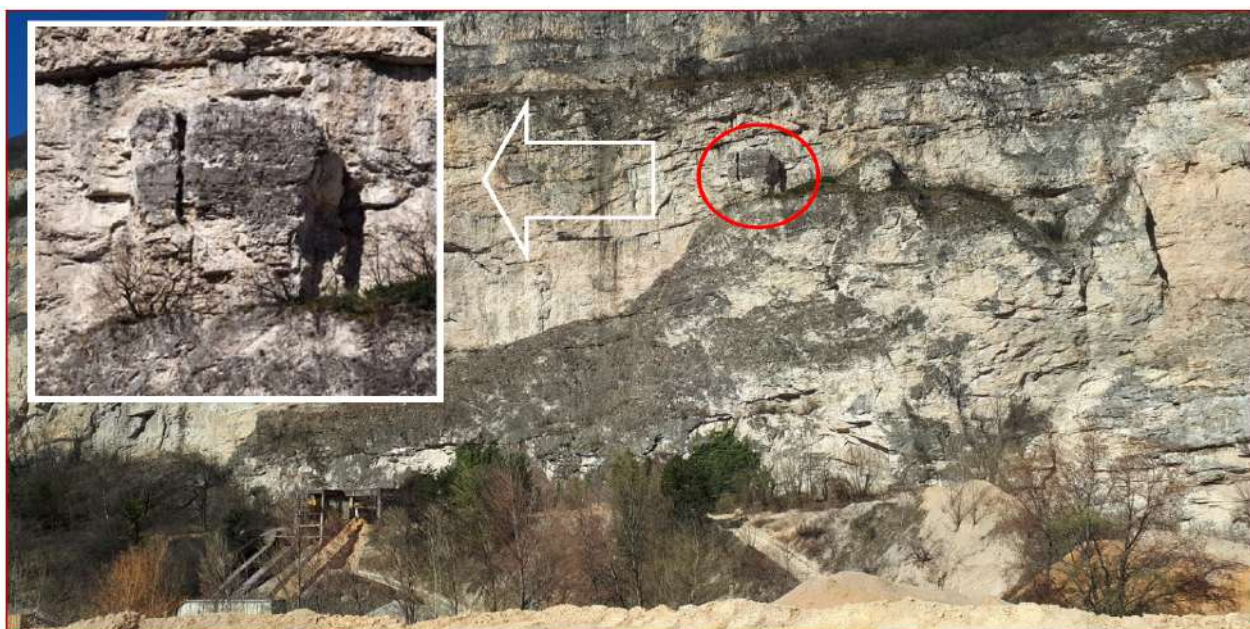


Fig. 2. Immagine e particolare del diedro roccioso instabile estratte dalla *Relazione di stabilità* di aprile 2024 (E. Marcato).

Al riguardo, nelle conclusioni della *Relazione di stabilità dei fronti* di giugno 2026, a cura del geol. E. Marcato, comprensiva degli esiti del monitoraggio del diedro, come prescritto dal provvedimento di proroga dell’efficacia della compatibilità ambientale, si legge che: “*Al fine di verificare lo stato dei luoghi nell’ambito del dietro e lo stato delle attrezzature installate, l’11 maggio 2026 è stata effettuata una verifica da parte di esperti rocciatori che hanno prodotto una documentazione fotografica*”. Concludendo che “*l’analisi fotografica condotta nel maggio 2026 sul diedro roccioso presente sulla parete che sovrasta la zona degli impianti di lavorazione della dolomia, non evidenzia movimenti di apertura e/o chiusura dei rudimentali tondini metallici accostati per il monitoraggio visivo, essendo che quello strumentale in remoto con fessurimetri ed inclinometri è stato sospeso in concomitanza con la sospensione dei lavori di coltivazione*”.



Fig. 3. Foto del diedro instabile scattate dai rocciatori nel corso dell'ispezione visiva di maggio 2026 estratte dalla Relazione di stabilità dei fronti di giugno 2026 (E. Marcato).

Inoltre è oggetto di controllo il ciglio della bancata a quota 368 m s.l.m., soggetto nel novembre 2023, per un tratto di circa 15 m, a instabilità per la presenza di sottili orizzonti argillosi. Il geologo nella Relazione di stabilità dei fronti 2026 osserva *“come il movimento si sia stabilizzato. Infatti, nel corso del sopralluogo di marzo 2025 (omissis), come pure in quello di maggio 2026 (omissis), per questo settore non sono stati osservati indizi di ulteriori movimenti. Sicuramente sarà oggetto di monitoraggio nel corso del 2026, per quanto presenti, prevedendo le successive fasi di coltivazione, se riprenderanno, in modo tale da non determinare situazioni di pericolo per il personale di miniera”*.

In conclusione, richiamando di nuovo la Relazione di stabilità 2026, *“i versanti artificiali di scavo”* risultano nel complesso stabili e *“L’ammasso roccioso in questione, costituito in prevalenza da dolomie (Fm. dello Sciliar e Fm. di Contrin), possiede nelle zone di sbancamento buone caratteristiche geomeccaniche preservando la sua originaria integrità tessiturale e strutturale nonostante sia stato estratto mediante cariche esplosive. Le pareti attive di sbancamento comunque risultano essere nel complesso stabili in quanto i fronti rocciosi più acclivi hanno comunque uno sviluppo verticale non superiore ai 20 m, con la formazione di gradoni di altezza massima pari a quella prevista da progetto e i diedri rocciosi, che si possono distaccare dai fronti, presentano dimensioni relativamente ridotte”*.

2.5 Modalità di coltivazione del giacimento e stato dei lavori

La miniera “Dosseni” è coltivata a giorno, secondo gradoni discendenti alti 10 m, fino a ottenere una geometria finale del versante caratterizzata da gradoni potenti 20 m e inclinazione del fronte a 75°.

Attualmente è in lavorazione il gradone a quota 348 m s.l.m., mentre i lavori di ricomposizione sono stati completati fino al gradone a quota 368 m compreso. Il provvedimento di compatibilità ambientale prevede infatti che il ripristino avvenga contemporaneamente al procedere della coltivazione tramite annerimento della parete rocciosa e rinverdimento della pedata dei gradoni, con creazione di un cordolo esterno, posa di uno spessore di materiale idoneo all’impianto e piantumazione.

In base al progetto di coltivazione attuale per completare lo sfruttamento del giacimento rimane da completare l’abbassamento del gradone di quota 348 m s.l.m. e sagomare tre ulteriori gradoni, in ribasso, rispettivamente alle quote 328, 308 e 288 m s.l.m.. Il rilievo dello stato dei luoghi al 31 dicembre 2025 è rappresentato nell’elaborato E01.

L’avanzamento della coltivazione avviene tramite l’impiego di esplosivo: mediamente viene eseguita una volata al mese utilizzando 400 kg di esplosivo di seconda categoria. Dopo ogni volata, viene condotta l’analisi visiva del fronte roccioso con l’eventuale disgreggio di volumi in equilibrio precario.

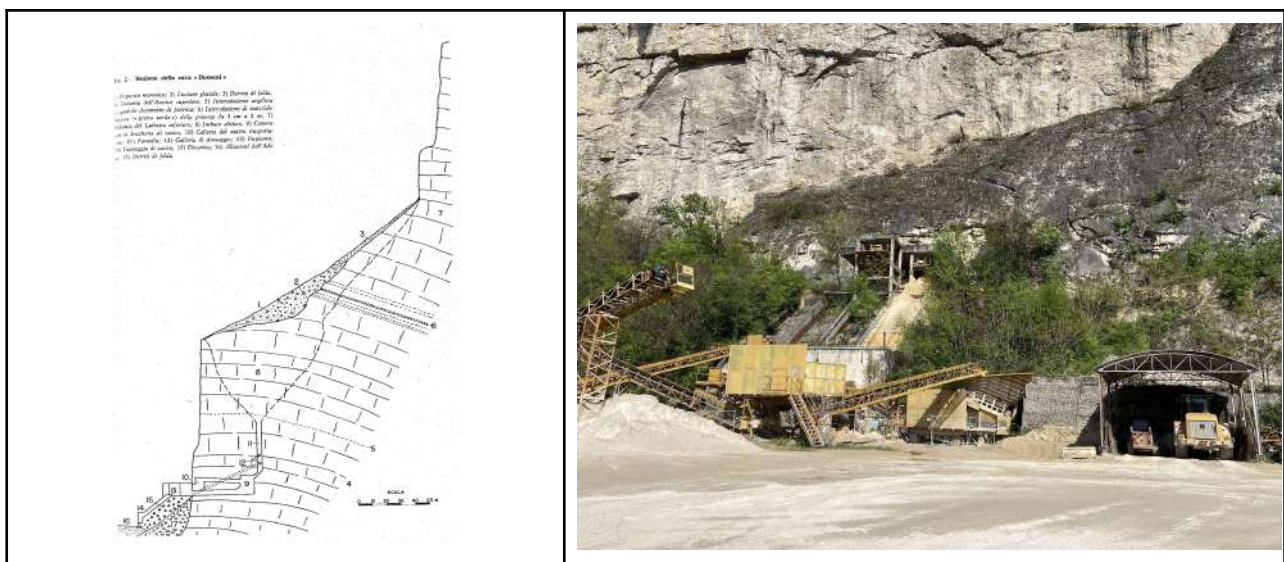


Fig. 4. A sinistra, una sezione geologica del versante su cui è impostata la miniera “Dosseni”, con riportata la sagoma dell’imbuto roccioso col fornello sul fondo e il raccordo con la galleria che si sviluppa pressoché orizzontale fino allo sbocco dalla parete rocciosa (1976). A destra, una vista, dal piazzale di lavorazione, della struttura in cemento armato presente allo sbocco della galleria (2023).

La zona di coltivazione e la zona di lavorazione sottostante sono collegate grazie a uno scivolo roccioso (un vero e proprio imbuto in roccia a guisa di “cratere”) che presenta sul fondo un fornello (un pozzo verticale) alto svariate decine di metri, che si raccorda alla sottostante galleria ipogea, superando complessivamente un dislivello di un centinaio di metri.

La galleria sul fondo del fornello attraversa l'ammasso roccioso per una quarantina di metri, fino ad affacciarsi sul piazzale dove sorge l'impianto di lavorazione. Lo sbocco della galleria ipogea, alla base di una parete potente ca. 60 m, è protetto da una copertura piana in cemento armato (Fig. 4).

Il materiale abbattuto a monte viene preso in carico da *dumper* e scaricato nell'imbuto, quindi cade nel fornello fino alla tramoggia al fondo della galleria, da lì dei nastri trasportatori lo spostano fino all'esterno. Il collegamento tra il settore antistante alla galleria e il piazzale di lavorazione sottostante è assicurato sia da una pista percorribile con macchine per la movimentazione terra che da alcuni scivoli in cemento lungo cui può essere scaricato il materiale.

Segue la fase di lavorazione del materiale nell'impianto di frantumazione e vagliatura. Le diverse pezzature sono sottoposte a lavaggio per allontanare la frazione più fine, limo argilloso (scarto), utilizzando un sistema che sfrutta l'acqua del pozzo presente all'interno del piazzale. Un circuito idraulico dedicato consente il recupero e riuso delle acque di lavaggio. Queste acque infatti, dopo l'utilizzo, vengono raccolte e convogliate in una vasca di accumulo dove avviene una prima chiarificazione; il materiale fangoso che si deposita sul fondo è inviato, tramite pompaggio, a una nastropressa che consente l'ulteriore separazione di acqua con la produzione di un fango argilloso palabile che viene poi opportunamente posato nella struttura di deposito, posta subito a est dell'impianto. Nel Rapporto di fine concessione al riguardo si dice che *“L'analisi granulometrica ha mostrato che il cosiddetto “limo” è un materiale argilloso sabbioso. La determinazione dei Limiti di Atterberg [...], indica che il suo comportamento è simile ad un'argilla di media plasticità, Il limo deposto è ancora ricco di acqua, che trattiene, dato il suo stato di argilla di media plasticità [...]. Al microscopio i frammenti che compongono il limo sono dolomitici o particelle [...] di montmorillonite”*.

Una parte dei limi, unitamente allo scarto di estrazione, è destinata alle operazioni di ripristino ambientale. Nel Rapporto di fine concessione si rappresenta che in miniera, al marzo 2023, erano presenti ca. 35.000 tonnellate di materiale argilloso e scarto di estrazione per la ricomposizione ambientale.

Per quanto riguarda la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione - oggetto di ispezione semestrale come previsto dal D.Lgs. n. 117 del 2008 da parte dell'Ufficio ispettivo minerario provinciale - negli ultimi cinque anni (2020 – 2024), in base al registro conservato in miniera, vi sono stati conferiti poco più di 13.000 mc di limi, di cui 2470 mc nel 2024. Nel 2025 sono stati conferiti solo 730 mc di limo e nessun apporto è stato registrato dopo il 15 luglio 2025, a causa dell'incendio che a fine giugno 2025 ha interessato il locale officina e la vicina filtropressa e che ha comportato la sospensione dei lavori di coltivazione.

Delle frazioni granulometriche risultanti dalla lavorazione del *tout venant*, quella maggiore di 30 mm ha costituito negli ultimi trent'anni il minerale di prima categoria destinato preferenzialmente all'uso industriale, previa calcinazione in appositi forni per la produzione di calce magnesiaca e calcica. Le rimanenti frazioni sono state usate a stregua di materiali inerti.

2.6 Consistenza del giacimento e resa

Dal punto di vista minerario, il giacimento è rappresentato da dolomie caratterizzate da elevata purezza, dalla composizione chimica prossima a quella della dolomite, con un rapporto tra ossido di calcio (CaO) e ossido di magnesio (MgO) vicino a quello teorico di 1,39, come confermato dalle analisi di laboratorio svolte negli anni sul giacimento, fin dal permesso di ricerca avviato nel 1953 che aveva evidenziato come le rocce dolomitiche qui affioranti fossero caratterizzate da un alto tenore di Magnesio.

Nel 2017, analisi di laboratorio effettuate su 88 campioni prelevati da 8 sondaggi geognostici a distruzione del nucleo, spinti fino alla profondità di 22 m a partire dal piano campagna (ossia da quota 367 m s.l.m. per quattro sondaggi e da quota 340 m s.l.m. per i rimanenti quattro) hanno confermato l'elevata qualità del giacimento, con un **valore medio di carbonato di magnesio (MgCO₃) di poco inferiore al 43%**.

L'ubicazione dei sondaggi e una sintesi degli esiti delle indagini sono contenuti nell'elaborato E02, mentre a seguire è riportata la tabella (Fig. 5) di sintesi della composizione chimica dei campioni raccolti.

	ANALISI CHIMICA										
	% Fe ₂ O ₃	% SiO ₂	% S	% CaCO ₃	% MgCO ₃	% Al ₂ O ₃	% K ₂ O	% Na ₂ O	% Altro	MS	CA/MG
VALORE MEDIO DEI CAMPIONI DELLE POLVERI AL FILTRO DELLA PERFORATRICE	0,14	0,39	0,01	56,2	42,7	0,23	0,03	0,06	0,29	0,96	1,32
VALORE MASSIMO DEI CAMPIONI DELLE POLVERI AL FILTRO DELLA PERFORATRICE	0,27	1,26	0,02	58,3	43,4	0,64	0,09	0,09	0,32	1,38	1,42
VALORE MINIMO DEI CAMPIONI DELLE POLVERI AL FILTRO DELLA PERFORATRICE	0,10	0,15	0,01	55,6	41,0	0,11	0,01	0,04	0,25	0,64	1,28

Fig. 5. Tabella estratta dal *Rapporto di fine concessione* (2023, C. Cariolato).

La qualità del giacimento viene meno in corrispondenza delle intercalazioni marnose fino ad argillose, che interessano l'ammasso roccioso e determinano un aumento della percentuale del materiale di scarto.

Nella Figura 6 si ha un prospetto del tasso di coltivazione relativo al quinquennio 2018 - 2022: per ciascun periodo di riferimento sono forniti anche il dato della quantità dello scarto di miniera e quello dello scarto di lavorazione, e per differenza la quantità commercializzabile.

ANNO	ton	mc	scarto di miniera in ton	scarto di lavorazioni agli impianti (limi) in ton	materiale commercializzabile ton
2022	78650	29130	1000	3650	74000
2021	85500	31667	5100	4900	75500
2020	78000	28889	3000	3200	71800
2019	76000	28148	2200	5100	68700
2018	73500	27222	5800	4200	63500
tot.	391650	145056	17100	21050	353500

Fig. 6. Tabella estratta dal *Rapporto di fine concessione* (2023, C. Cariolato).

Per quanto riguarda il tasso annuo di coltivazione dopo il 2022: nel 2023 è stato di ca. 21.000 mc, nel 2024 di ca. 27.000 mc mentre nel 2025 si è fermato a meno di 10.000 mc a causa della sospensione dei lavori di scavo a seguito dell'incendio di fine giugno 2025.

In base a questi dati, la consistenza del giacimento al 31 dicembre 2025, ossia la quantità disponibile per la coltivazione secondo le previsioni del progetto autorizzato seguito fino alla recente sospensione dei lavori, è dell'ordine di 870.000 mc¹.

Guardando invece alla statistica mineraria riferita all'anno 2025, la consistenza è indicata in 2.390.000 tonnellate che corrispondono, considerando una densità media di 2.7 t/mc, a ca. 885.000 mc.

C'è quindi una generale coerenza tra la stima volumetrica della consistenza e quella in tonnellate, vista anche la naturale variabilità del parametro densità, per il quale non si può che considerare un valore medio.

Ciò premesso, ai fini della nuova procedura di assegnazione, posto che nel 2026 nulla è stato scavato né sarà scavato visto che la Giunta provinciale con deliberazione n. 234 del 20 febbraio 2026 ha disposto la proroga tecnica della concessione ai soli fini della custodia e sorveglianza della miniera, si ritiene ragionevole indicare, come stima del massimo volume estraibile (ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), della legge provinciale n. 14 del 2020) il valore di **870.000 mc**.

3. Storia dell'utilizzo industriale della dolomite della miniera "Dossenì"

Dopo che il permesso di ricerca mineraria aveva evidenziato la presenza in località "Dossenì" di un giacimento con tenori di ossido di magnesio adeguati alla produzione di Magnesio metallo per scopo metallurgico, nel 1958 fu rilasciata la concessione mineraria per dolomite "Dossenì", e il minerale di prima categoria veniva trasformato a Bolzano.

Nello stabilimento di Bolzano dalla dolomite si otteneva magnesio metallo grazie a un processo di riduzione termica: la dolomite frantumata veniva calcinata in forno a circa 1000 °C ottenendo ossido di magnesio in miscela con ossido di calcio. L'ossido di magnesio veniva quindi trattato con Ferro-Silicio ottenendo delle bricchette che venivano inserite in un forno elettrico, portate alla temperatura di 1200 °C per la sublimazione del magnesio. I gas di magnesio venivano infine fatti condensare ottenendo i cristalli, a loro volta fusi in lingotti o miscelati con altri metalli per produrre leghe. Le scorie (silicati di calce e magnesio) venivano usate per la produzione di calce idraulica.

Dal 1994 il titolo minerario è stato ampliato alla produzione, oltre che di Magnesio metallo, anche di ossido di magnesio, per uso siderurgico.

Nel 1997 fu autorizzata, a seguito dell'espressione favorevole del Consiglio superiore delle miniere, anche la produzione di ossido di magnesio per siderurgia, industria del vetro, prodotti per l'agricoltura e per sistemi di depurazione.

¹ valore ottenuto sottraendo al valore della consistenza del giacimento a fine 2022, indicato in 930.000 mc nella relazione di fine concessione del 2023, i volumi escavati nel 2023, 2024 e 2025.

3.1 Materie prime critiche

A far data dal 23 maggio 2024 è entrato in vigore il Regolamento europeo per le materie prime critiche, *“Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020”*.

Il magnesio (Mg), assieme alla magnesite (MgCO_3), è nella lista delle materie prime critiche stilata dalla Comunità europea.

Il magnesio metallo (materia prima critica e strategica) è prevalentemente ricavato dal trattamento dei suoi minerali (magnesite, dolomite e brucite), meno frequentemente, attualmente, da brine e salamoie.

Il maggior produttore mondiale di Magnesio oggi è la Cina (97%).

4. Particelle comprese, in tutto o in parte, nell’area di concessione

L’area di concessione interessa le seguenti particelle, sia pubbliche che private, tutte ricadenti nel comune catastale di Roverè della Luna: pp. ff. 388, 390/4, 390/9, 391/1, 391/12, 391/14, 391/16, 391/25, 391/33, 391/39, 392/6, 434/1, 475/5, 475/51, 475/52, 475/53, 475/54, 475/59, 475/64, 475/67, 475/82, 475/84, 993/1 e p. ed. 487.

L’area in questione, compresa la zona oggetto di coltivazione, insiste per la maggior parte, circa 29 ettari su 36, vale a dire per l’80%, su particelle fondiari soggette a vincolo di uso civico. Per consentire il rilascio e l’esercizio della concessione è prevista la sospensione dell’uso civico per la porzione ricadente nell’area di concessione delle particelle 388, 390/9 e 391/1, fatta eccezione per la superficie occupata dal centro di raccolta materiali.

Per quanto riguarda la zona di lavorazione, questa riguarda sia particelle private, di proprietà del concessionario uscente, che la particella fondiaria 475/82 di proprietà del comune di Roverè della Luna.

L’attuale struttura di deposito dei rifiuti estrattivi ricade sulla proprietà del concessionario uscente.

Per i dettagli si rimanda agli allegati n. 3 e n. 4 dell’Avviso pubblico.

5. Pertinenze minerarie e altre strutture e impianti

Sono pertinenze della miniera “Dossenì”, in quanto opere non amovibili senza pregiudizio del giacimento: il fornello, le gallerie, la tettoia in cemento armato, la strada di accesso in terra alla zona di coltivazione, le barriere paramassi. Queste opere sono realizzate su terreno di proprietà frazionale, soggetto a vincolo di uso civico e, alla scadenza della concessione, tornano nella piena disponibilità del proprietario del terreno.

La Provincia mette a disposizione dell’aggiudicatario le pertinenze minerarie acquisite in concessione dal Comune secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata tra le parti a gennaio 2025.

Le strutture e gli impianti amovibili di proprietà del concessionario uscente e insistenti su terreni di proprietà dello stesso, non costituiscono pertinenze della concessione e possono essere acquisiti dall'aggiudicatario, qualora interessato. Lo stesso dicasi per il terreno su cui insiste la struttura di deposito dei limi.

L'elenco delle pertinenze e quello delle strutture e degli impianti, con la stima del valore di mercato come indicata nella perizia asseverata depositata nel 2023 dal concessionario uscente unitamente alla documentazione di fine concessione, costituiscono l'elaborato E03, che contiene anche la dichiarazione, datata giugno 2026, riguardante i beni distrutti e/o danneggiati dall'incendio del giugno 2025.

6. Elenco degli elaborati parte integrante della relazione tecnica

E01. Rilievo dei luoghi al 31 dicembre 2025, disponibile a [questo link](#).

E02. Ubicazione dei sondaggi e sintesi degli esiti delle indagini.

E03. Elenco delle pertinenze ed elenco delle strutture e degli impianti, comprensivi della stima del valore di mercato in base alla perizia di stima depositata agli atti nel 2023, e dichiarazione del concessionario uscente riguardo alla situazione dei beni aggiornata al giugno 2026.

SCHEDA TECNICA DI CAMPIONAMENTO

DATA 20, 21 e 24 febbraio 2017 Stato: Italia

Campioni raccolti da : Somero C. Regione:
Provincia di Trento

Estensore scheda tecnica : SOMERO C. Comune:
Roverè della Luna

Roccia: Dolomia (Formazione dello Sciliar - Ladinico) - Miniera Dosseni
DITTA: VILCA S.P.A.

N° 8 sondaggi con profondità di 22m
eseguiti a distruzione di nucleo con
martello fondoforo diametro 89 mm .
Perforazione eseguita con la perforatrice
Bohler in dotazione alla miniera.

SIGLA			PROFONDITA' CAMPIONAMENTO	OSSERVAZIONI		% Fe ₂ O ₃	% SiO ₂	% S	% CaCO ₃	% MgCO ₃	% Al ₂ O ₃	% K ₂ O	% Na ₂ O	% Altro	MS	CA/MG
CS17 RL	S1	MEDIA				0,10	0,18	0,01	55,45	43,78	0,12	0,01	0,04	0,30	0,72	1,27
CS17 RL	S2	MEDIA				0,11	0,15	0,02	56,02	43,25	0,11	0,01	0,04	0,28	0,59	1,30
CS17 RL	S3	MEDIA				0,11	0,15	0,02	56,37	42,90	0,12	0,01	0,08	0,23	0,60	1,31
CS17 RL	S4	MEDIA				0,12	0,29	0,01	55,36	43,70	0,15	0,01	0,05	0,30	1,02	1,27
CS17 RL	S5	MEDIA				0,12	0,20	0,01	55,26	43,95	0,12	0,02	0,04	0,28	0,73	1,26
CS17 RL	S6	MEDIA				0,12	0,34	0,01	55,56	43,46	0,18	0,03	0,05	0,24	0,81	1,28
CS17 RL	S7	MEDIA		anomalia nel livello da 12 a 14 m		0,18	0,72	0,01	54,76	43,59	0,34	0,05	0,05	0,30	0,95	1,26
CS17 RL	S8	MEDIA		anomalia nel livello da 10 a 12 m		0,43	2,49	0,08	53,96	41,48	1,09	0,17	0,06	0,26	1,13	1,30
MEDIA DEI CAMPIONI S1-S8						0,15	0,50	0,02	55,4	43,3	0,25	0,03	0,05	0,28	0,81	1,28
VALORE MASSIMO DEI CAMPIONI S1-S8						2,20	17,32	0,48	58,0	44,6	6,83	1,15	0,22	0,34	3,13	1,41
VALORE MINIMO DEI CAMPIONI S1-S8						0,08	0,02	-	39,9	31,8	0,03	-	0,03	0,20	0,18	1,23

MEDIA DEI CAMPIONI S1-S6
VALORE MASSIMO DEI CAMPIONI S1-S6
VALORE MINIMO DEI CAMPIONI S1-S6

0,11	0,22	0,01	55,7	43,5	0,13	0,01	0,05	0,27	0,75	1,28
0,23	1,43	0,04	58,0	44,6	0,60	0,15	0,22	0,34	3,13	1,41
0,08	0,02	-	54,6	41,2	0,03	-	0,03	0,20	0,18	1,23

ANALISI DELLE POLVERI AL FILTRO DELLA PERFORATRICE

CS17 RL	S1	dust	Polvere filtro - media 0-22m	polvere detrito di perfozazione	0,11	0,30	0,02	55,6	43,4	0,18	0,02	0,07	0,30	1,03	1,28
CS17 RL	S2	dust	Polvere filtro - media 0-22m	polvere detrito di perfozazione	0,11	0,23	0,02	55,9	43,2	0,17	0,02	0,05	0,30	0,82	1,29
CS17 RL	S3	dust	Polvere filtro - media 0-22m	polvere detrito di perfozazione	0,10	0,15	0,01	58,3	41,0	0,11	0,01	0,04	0,28	0,71	1,42
CS17 RL	S4	dust	Polvere filtro - media 0-22m	polvere detrito di perfozazione	0,12	0,33	0,01	56,1	42,9	0,18	0,01	0,04	0,31	1,10	1,31
CS17 RL	S5	dust	Polvere filtro - media 0-22m	polvere detrito di perfozazione	0,11	0,18	0,01	56,2	43,0	0,12	0,01	0,05	0,32	0,78	1,31
CS17 RL	S6	dust	Polvere filtro - media 0-22m	polvere detrito di perfozazione	0,11	0,16	0,01	55,9	43,3	0,14	0,02	0,09	0,27	0,64	1,29
CS17 RL	S7	dust	Polvere filtro - media 0-22m	polvere detrito di perfozazione	0,15	0,52	0,01	55,7	43,0	0,27	0,04	0,05	0,26	1,24	1,30
CS17 RL	S8	dust	Polvere filtro - media 4-22m	polvere detrito di perfozazione	0,27	1,26	0,02	55,9	41,5	0,64	0,09	0,07	0,25	1,38	1,35

SCHEDA TECNICA DI CAMPIONAMENTO

DATA20, 21 e 24 febbraio 2017

Campioni raccolti da : Somero C.

Estensore scheda tecnica : SOMERO C.

Stato: Italia

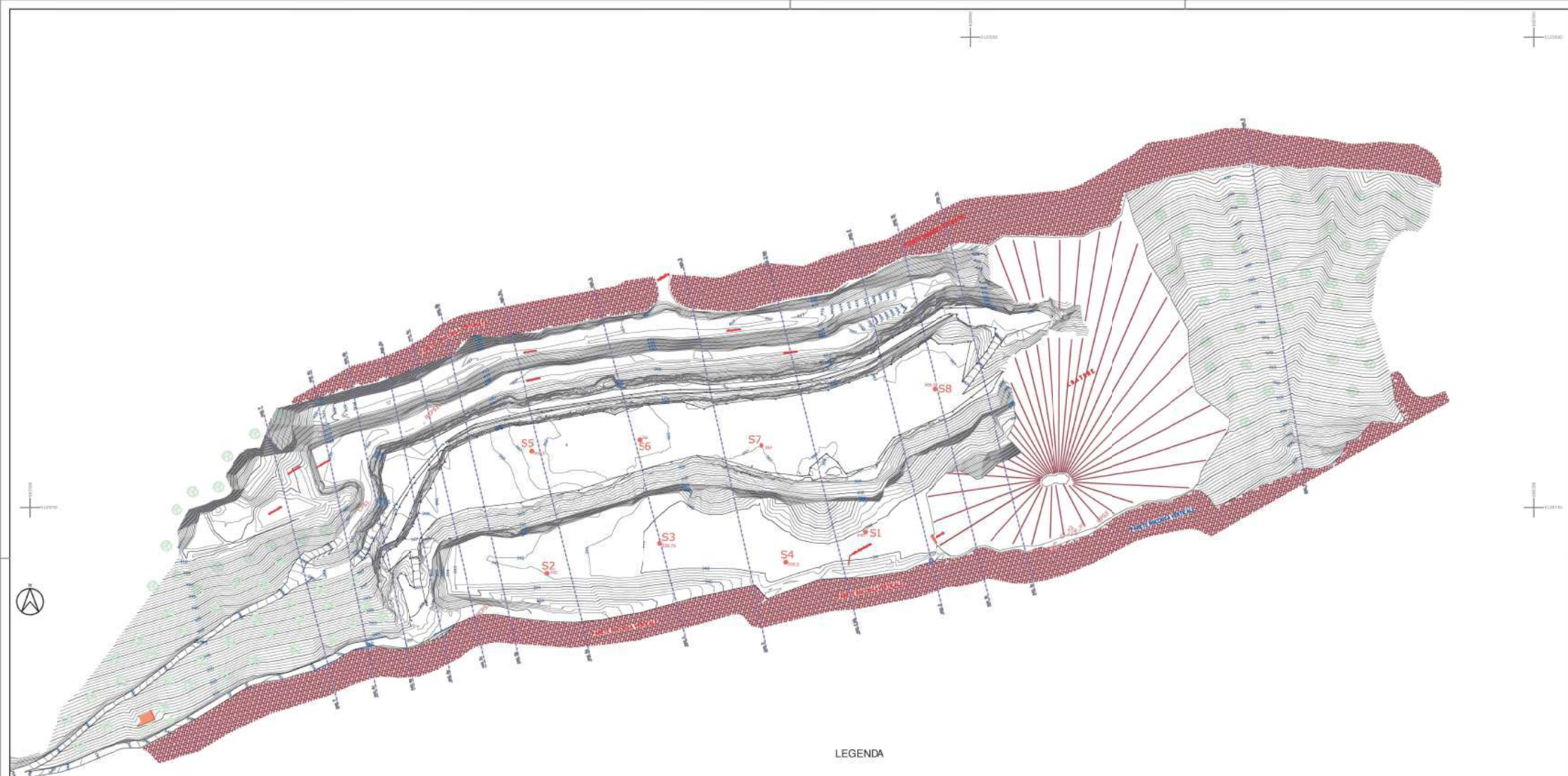
Regione:
Provincia di Trento

Comune:
Roverè della Luna

Roccia: **Dolomia (Formazione dello Sciliar - Ladinico) - Miniera Dosseni**
DITTA: **VILCA S.P.A.**
N° 8 sondaggi con profondità di 22m
eseguiti a distruzione di nucleo con
martello fondoforo diametro 89 mm .
Perforazione eseguita con la perforatrice
Bohler in dotazione alla miniera.

SIGLA	PROFONDITA' CAMPIONAMENTO	OSSERVAZIONI		%	%	%	%	%	%	%	%	%		
				Fe ₂ O ₃	SiO ₂	S	CaCO ₃	MgCO ₃	Al ₂ O ₃	K ₂ O	Na ₂ O	Altro	MS	CA/MG
VALORE MEDIO DEI CAMPIONI DELLE POLVERI AL FILTRO DELLA PERFORATRICE			VALORE MEDIO DEI CAMPIONI DELLE	0,14	0,39	0,01	56,2	42,7	0,23	0,03	0,06	0,29	0,96	1,32
VALORE MASSIMO DEI CAMPIONI DELLE POLVERI AL FILTRO DELLA PERFORATRICE			VALORE MASSIMO DEI CAMPIONI	0,27	1,26	0,02	58,3	43,4	0,64	0,09	0,09	0,32	1,38	1,42
VALORE MINIMO DEI CAMPIONI DELLE POLVERI AL FILTRO DELLA PERFORATRICE			VALORE MINIMO DEI CAMPIONI	0,10	0,15	0,01	55,6	41,0	0,11	0,01	0,04	0,25	0,64	1,28

VALORE MEDIO DEI CAMPIONI S1 - S6 DELLE POLVERI AL FILTRO DELLA PERFORATRICE	0,11	0,23	0,01	56,3	42,8	0,15	0,02	0,06	0,30	0,85	1,32
VALORE MASSIMO DEI CAMPIONI S1 - S6 DELLE POLVERI AL FILTRO DELLA PERFORATRICE	0,12	0,33	0,02	58,3	43,4	0,18	0,02	0,09	0,32	1,10	1,42
VALORE MINIMO DEI CAMPIONI S1 - S6 DELLE POLVERI AL FILTRO DELLA PERFORATRICE	0,10	0,15	0,01	55,6	41,0	0,11	0,01	0,04	0,27	0,64	1,28



LEGENDA

- Curve di livello principali (e= 5m)
- Curve di livello secondarie (e= 1 m)
- Curve di livello ausiliarie (e= 0,5 m)
- 165 Quote curve di livello
- sez. 1 --- Tracce sezioni
- Edifici
- Piante
- Parete rocciosa
- S2 Sondaggio a distruzione Feb. 2017 - prof. 22m

REV	DESCRIZIONE	NOME	DATA
COMITENTE:	FASSA BORTOLO	FASSA S.p.A. Via Lazzarini 3 - 31030 SPRESANO (TV) Tel. 042277255 - Fax 0422887528 www.fassa-bortolo.com	
PROGETTO:	VILCA S.p.A. MINIERA DOBBIEN COMUNE DI ROVERE DELLA LUNA (TN)	DIREGGERE: claudio somero	DATA: aprile 2017
OGGETTO:	CAMPAGNA SONDAGGI FEB. 2017 PLANIMETRIA CON POSIZIONE SONDAGGI	SCALA: 1:1000 1:2000	FORMATO: A1-594x840 A3-297x420
Riferimento:		Rilievo planimetrico dell'area di cava aggiornato al 31-12-2016 Studio PROGEA	
Foglio n°:		0	

Estratto dalla Perizia di stima depositata nel 2023 da Fassa S.r.l. (prot. n. 0262518 d.d. 05/04/2023)

Strutture e impianti di proprietà del concessionario uscente	Stima del valore di mercato al 31/12/2022 (VM)	
fabbricati industriali (locali tecnici, recinzione e cancello carraio, fondazione pesa)	€ 22,000.00	
costruzioni leggere (box con filtropressa e imp. lavaggio, box uffici, box officina e box spogliatoio, tettoie leggere)	€ 18,800.00	
impianto di lavaggio (nastri trasportatori, idrociclone + vasca + vibrovaglio, chiarificatore addensatore, filtropressa a nastro, impianto elettrico)	€ 33,900.00	
impianti generali (cabina di m.t., trsformatore in olio, impianto di rifasamento fisso, impianto elettr. fm + illuminazione, impianto di riscaldam./condizionam. Uffici, impianto spinta acqua ind., impianto telefonico e rete dati, impianto goccia con serbatoio e pompa, pozzo completo di pompe e ups, pesa a ponte, impianto distribuzione gasolio + cisterna)	€ 39,000.00	
impianto cava (impianto cava, scudo idraulico + centralina, tramoggia, due alimentatori a cassetto, nastri trasportatori, scivolo in c.a., tramoggia rivestita, vaglio vibrante a 1 rete, due frantoi a mascelle, nastro a tapparella, struttura + tramoggia frantoio a mascelle, due strutture vaglio vibrante a 3 reti, tramoggia in c.a., struttura frantoio a mascelle, impianto elettr. fm e automazione cava, alimentatore a carrello, due vagli vibranti a 3 reti)	€ 124,300.00	
totale	€ 238,000.00	
Particelle* in area di concessione di proprietà del concessionario uscente	Stima del valore di mercato al 31/12/2022 (VM)	
pp.ff. 391/12, 391/16, 475/5, 475/67 e p.ed. 487 in C.C. Roverè della Luna	€ 1,000,000.00	
<i>*su queste particelle insistono strutture e impianti di proprietà del concessionario uscente e la struttura di deposito dei limi.</i>		
Pertinenze minerarie (insistenti su terreno frazionale)	Stima del valore di mercato al 31/12/2022 (VM)	
opere a servizio della miniera (fornello, gallerie, tettoia in cemento armato, strada sterrata di accesso alla zona di coltivazione, barriere paramassi)	€ 433,000.00	



FASSA SRL
VIA LAZZARIS 3
31027 SPRESIANO (TV)
P. IVA: IT02015890268
TEL: 0422722302- FAX: 0422722525
pec: amministrazione@fassabortolo.telecompost.it

Servizio Industria, Ricerca e Minerario
Ufficio tecnico amministrativo minerario
Via R. Guardini, 75 - 38121 Trento
T +39 0461 495684
F +39 0461 495623
PEC serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it

Oggetto: Concessione mineraria "Dossenì" nel comune di Roverè della Luna. Richiesta aggiornamento della perizia di stima prodotta ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. n. 14 del 2020.

In riferimento alla comunicazione al protocollo S181/2026/12.5.1-2026-4 inviata da codesto ufficio. Siamo qui di seguito a indicare i beni distrutti nell'incendio dell'estate 2025 e il relativo valore indicato nella perizia del 2023:

- FILTROPRESSA A NASTRO; (non distrutta interamente ma non più riparabile);
- CENTRALINA + IMPIANTO POLIELETTROLITA (come sopra);
- IMPIANTO ELETTRICO FM E AUTOMAZIONE LAVAGGIO (distrutto completamente);
- IMPIANTO ELETTRICO FM + ILLUMINAZIONE (distrutto);
- IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/COND. UFFICI (distrutto);
- IMPIANTO TELEFONICO E RETE DATI (distrutto);
- BOX IMPIANTO LAVAGGIO E FILTROPRESSA (distrutto);
- BOX UFFICI PREFABBRICATO (distrutto);
- BOX OFFICINA MECCANICA (distrutto);

Il valore totale dei beni distrutti risulta essere di euro 20.800,00 (ventimilaottocento/00).
Per tutti i beni non citati la perizia agli atti risulta ancora valida.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Spresiano, 18 giugno 2026

FASSA S.R.L.
Alberto Dutto





PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA

CONVENZIONE

**PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE MINERARIA PER
DOLOMITE “DOSSENI” SU TERRENI COMUNALI E
FRAZIONALI GRAVATI DA USO CIVICO**

tra i signori:

- *Maurizio Fugatti*, nato a Bussolengo il 07 aprile 1972, il quale interviene in qualità di **Presidente della Provincia autonoma di Trento**, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione della Giunta provinciale n. 2064 di data 13 dicembre 2024,
- *Luca Ferrari*, nato a Trento il 08 gennaio 1982, il quale interviene in qualità di **Sindaco del Comune di Roverè della Luna**, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del consiglio comunale n. 28 di data 27 dicembre 2024, immediatamente esecutiva;

PREMESSO CHE

- la concessione mineraria per dolomite denominata “Dossenì” è stata rinnovata con determinazione del Dirigente del Servizio Minerario n. 13 del 14 febbraio 1999 alla Società Magnesio Trento S.p.a. per la durata di 10 anni a decorrere dal 14 aprile 2000; con successiva determinazione, n. 4 del 24 febbraio 2003, la durata della concessione è stata rideterminata in 25 anni con scadenza il 13 aprile 2025;
- a seguito di fusioni per incorporazione e trasferimenti l'intestazione della concessione mineraria è passata, nel 2007, dalla Società Magnesio Trento S.p.a. alla Società Villaga Calce S.p.A., poi nel 2014 alla Società Villa S.r.l., quindi nel 2017 alla Società Vilca S.p.a. e da ultimo, nel 2022, alla Società Fassa S.r.l., attuale concessionario;
- in data 05 aprile 2023, entro i termini previsti dall'articolo 9, comma 4, della legge provinciale n. 14 del 2020, la Società Fassa S.r.l. ha trasmesso la documentazione di fine concessione prevista dal sopracitato comma, ossia la perizia di stima asseverata (prot. n. 0262508 d.d. 05/04/2023), il rapporto di fine concessione comprensivo di tavole tecniche (prot. n. 0262534, n. 0262534 e n. 0262508, tutti di data 05/04/2023) e la manifestazione di interesse al rilascio della concessione in suo favore (prot. n. 0262508 d.d. 05/04/2023);
- in data 24 maggio 2024 a seguito della conferenza di servizi (verbale chiuso e sottoscritto in data 20 giugno 2024, prot. n. 0538317 d.d. 10/07/2024), è stato completato il procedimento istruttorio per valutare gli interessi pubblici coinvolti e individuare l'oggetto e la durata della concessione;
- la nuova concessione “Dossenì” verrà aggiudicata tramite procedura concorrenziale ad evidenza pubblica;
- l'area della nuova concessione “Dossenì”, ridotta rispetto alla precedente, si estende su poco meno di 36 (trentasei) ettari e interessa, in tutto o in parte, le seguenti particelle fondiarie (All. 1):
 - pp.ff. 388, 390/9, 391/1, 392/6, C.C. Roverè della Luna, di proprietà frazionale gravata da uso civico per un totale di 29,52 ettari;

- pp.ff. 475/59, 475/82, 475/84, 391/14, 475/51, 475/52, 475/53, 475/54 e 475/64, C.C. Roverè della Luna, di proprietà comunale, per un totale di 2,17 ettari;
- pp.ff. 390/4, 391/12, 391/16, 391/25, 391/33 391/39, 475/5, 475/67 e p.ed. 487, C.C. Roverè della Luna, di proprietà privata, per un totale di 3,82 ettari;
- pp.ff. 434/1, 993/1, C.C. Roverè della Luna, intavolate come bene pubblico (strade), per un totale di 0,35 ettari;
- il Comune è il soggetto gestore dei beni frazionali di uso civico non essendo costituita l'Asuc, ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6;
- una porzione della particella fondiaria 391/1 ospita il Centro raccolta dei materiali del comune di Roverè della Luna;
- non si rendono disponibili le seguenti particelle fondiarie di proprietà comunale: pp.ff. 391/14, 475/51, 475/52, 475/53 e 475/54 e 475/64, già date in affitto per uso agricolo, le pp.ff. 475/59, 475/84 destinate a parcheggio pubblico, e la porzione della p.f. 391/1 occupata dal CRM;
- l'esercizio del diritto di uso civico non risulta compatibile con lo sfruttamento della concessione mineraria (attività concessionata) salvo che per la particella fondiaria 392/6 intavolata come strada,

visti

- la legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14, *"Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006"*,
- il D.P.P. 3 dicembre 2024, n. 20-26/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 in materia di ricerca e concessioni minerarie"*,
- la legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 *"Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico"*,

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 **Oggetto**

1. La presente convenzione ha ad oggetto:

- la concessione da parte del comune di Roverè della Luna alla Provincia della p.f. 475/82 di proprietà dello stesso, e delle pp.ff. 388, 390/9, 391/1 gravate da diritto di uso civico e gestite dal Comune, per la parte, comprensiva anche delle opere minerarie, ricadente nel perimetro di concessione, ai fini della successiva assegnazione all'aggiudicatario della concessione mineraria "Dossenì". Rimane esclusa la porzione della p.f. 391/1 occupata dal CRM;
- la definizione del corrispettivo previsto dall'articolo 15 della legge provinciale n. 14 del 2020 per la sospensione del vincolo di uso civico;

- la definizione del canone al metro cubo da corrispondere al Comune per il materiale commercializzato come materiale di cava ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Regolamento di attuazione della legge provinciale n. 14 del 2020;
- la definizione di ulteriori rapporti tra comune di Roverè della Luna e Provincia come meglio definiti nell'articolo 2.

Art. 2

Accordo fra le parti

1. Le parti, nel dare atto che le premesse costituiscono parte integrante di questa convenzione e che l'uso civico sui terreni di proprietà frazionale individuati dalle pp. ff. 391/1, 388, 390/9, nel comune catastale di Roverè della Luna, per la parte ricadente nel perimetro di concessione, non risulta esercitabile e compatibile con lo sfruttamento del giacimento, riconoscono l'interesse comune che l'attività economica finalizzata allo sfruttamento della risorsa minerale sia svolta nel rispetto dei principi di tutela ambientale, della normativa sugli usi civici e di quella mineraria.
2. Il **Comune** si impegna a:
 - a) sospendere, ai sensi dell'articolo 15, della legge provinciale n. 6 del 2005, l'uso civico sulla porzione delle pp. ff. 391/1, 388, 390/9 ricadente nel perimetro di concessione, per un totale di 29,52 ettari esclusa la superficie occupata dal CRM, come da allegato (All. n. 2), per la durata di 20 anni, a favore della Provincia Autonoma di Trento, attribuendole altresì in concessione alla stessa, con le opere minerarie ivi presenti. Resta inteso che, con la sottoscrizione da parte del Comune della presente convenzione, lo stesso dichiara che è stata già acquisita la deliberazione di sospensione ai sensi della legge provinciale, fermo restando che per l'esecuzione degli atti deliberativi è necessaria l'autorizzazione del Servizio provinciale competente;
 - b) concedere in uso alla Provincia la particella fondiaria 475/82, avente una superficie di metri quadrati 5.839 (cinquemilaottocentotrentanove), interamente ricompresa nell'area di concessione;
 - c) dichiarare, previa diffida, la decadenza della sospensione del diritto di uso civico in caso di mancato pagamento, da parte del concessionario, del corrispettivo di cui all'articolo 3 di questa convenzione.
3. La **Provincia**, a seguito della procedura ad evidenza pubblica prevista dalla legge provinciale n. 14 del 2020, si impegna a:
 - a) concedere in uso le particelle sopra indicate, per la parte, comprensiva anche delle opere minerarie, ricadente nel perimetro di concessione, al titolare della nuova concessione "Dossenì", con l'obbligo per quest'ultimo di eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di effettuare i lavori di sistemazione ambientale, secondo la destinazione prevista dal PRG comunale, compresa la rimozione delle strutture e impianti;
 - b) versare al Comune, ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2020, parte della quota variabile del canone nella misura definita, a norma di legge, nell'ambito del protocollo di finanza locale.

4. Le parti condividono le modalità di determinazione e la quantificazione degli importi stabiliti con questa convenzione.
5. Al termine della concessione in uso non potrà essere preteso alcun indennizzo per eventuali migliorie apportate dal concessionario al patrimonio comunale.

Art. 3

Corrispettivo annuo per la sospensione del vincolo di uso civico e per la concessione in uso della particella comunale

1. Con perizia di stima datata novembre 2024, asseverata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Rovereto in data 27 novembre 2024, R.G. n. 1657/24, redatta da professionista abilitato su incarico del Comune, quale ente proprietario e gestore delle particelle indicate all'articolo 2, è stato stabilito il corrispettivo previsto dall'articolo 15 della legge provinciale n. 14 del 2020, dovuto per il mancato esercizio dell'uso civico sulle particelle fondiarie 391/1, 388 e 390/9, e il corrispettivo per la concessione in uso della p.f. 475/82, per le parti rientranti nel perimetro di concessione, come indicato nella cartografia allegata (All. n. 2).
2. Il corrispettivo, come determinato nella perizia di cui al punto 1 del presente articolo, è quindi così articolato:
 - euro 29.003,51 per la sospensione del diritto di uso civico sulle pp.ffa. 391/1, 388, 390/9;
 - euro 729,95 per la concessione in uso della p.f. 475/82.
3. Il valore del corrispettivo, come stabilito al precedente punto 2, è ulteriormente maggiorato di euro 7.000,00 annui in ragione dell'utilizzo economico della risorsa.
4. Il corrispettivo annuo complessivamente dovuto, arrotondato al migliaio, è quindi pari a euro 37.000,00.
5. Gli importi previsti da questo articolo vengono corrisposti annualmente, entro il 31 gennaio, dal concessionario al Comune per tutta la durata della concessione mineraria "Dossenì".

Art. 4

Canone per il materiale associato

1. Per il materiale associato commercializzato come materiale di cava è stabilito un canone al metro cubo pari a euro 1,95, rivalutato annualmente su base ISTAT.
2. Il canone previsto da questo articolo andrà corrisposto annualmente al Comune da parte del concessionario.
3. Entro il 31 gennaio il concessionario dovrà comunicare al Servizio Industria, ricerca e minerario, e al Comune il volume del materiale commercializzato nell'anno precedente come materiale di cava.
4. Il valore del canone per il materiale associato sarà indicato nell'avviso pubblico della procedura di assegnazione e riportato nel disciplinare di concessione unitamente alle modalità di calcolo.

Art. 5
Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza della nuova concessione mineraria "Dosseni" rilasciata ai sensi della legge provinciale n. 14 del 2020. La sospensione dell'uso civico sulle particelle fondiarie 391/1, 388, 390/9 unitamente alla loro concessione in uso assieme alla particella fondiaria 475/82, dovrà essere deliberata dal Comune entro 1 mese dall'approvazione del presente schema di convenzione, per la **durata di 20 anni** decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione.

Art. 6
Aspetti fiscali

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, in base all'art. 16 della Tabella, allegato B), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, trattandosi di atto scambiato tra Enti pubblici territoriali. .
2. Le Parti prendono atto che la presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m. (trattandosi di scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale).
3. Rimane fermo che sui canoni di concessione e sul corrispettivo (art. 3) da versare al Comune le imposte relative saranno assolte dal concessionario.

Art. 7
Foro competente

Per eventuali controversie inerenti all'interpretazione e alla esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Trento.

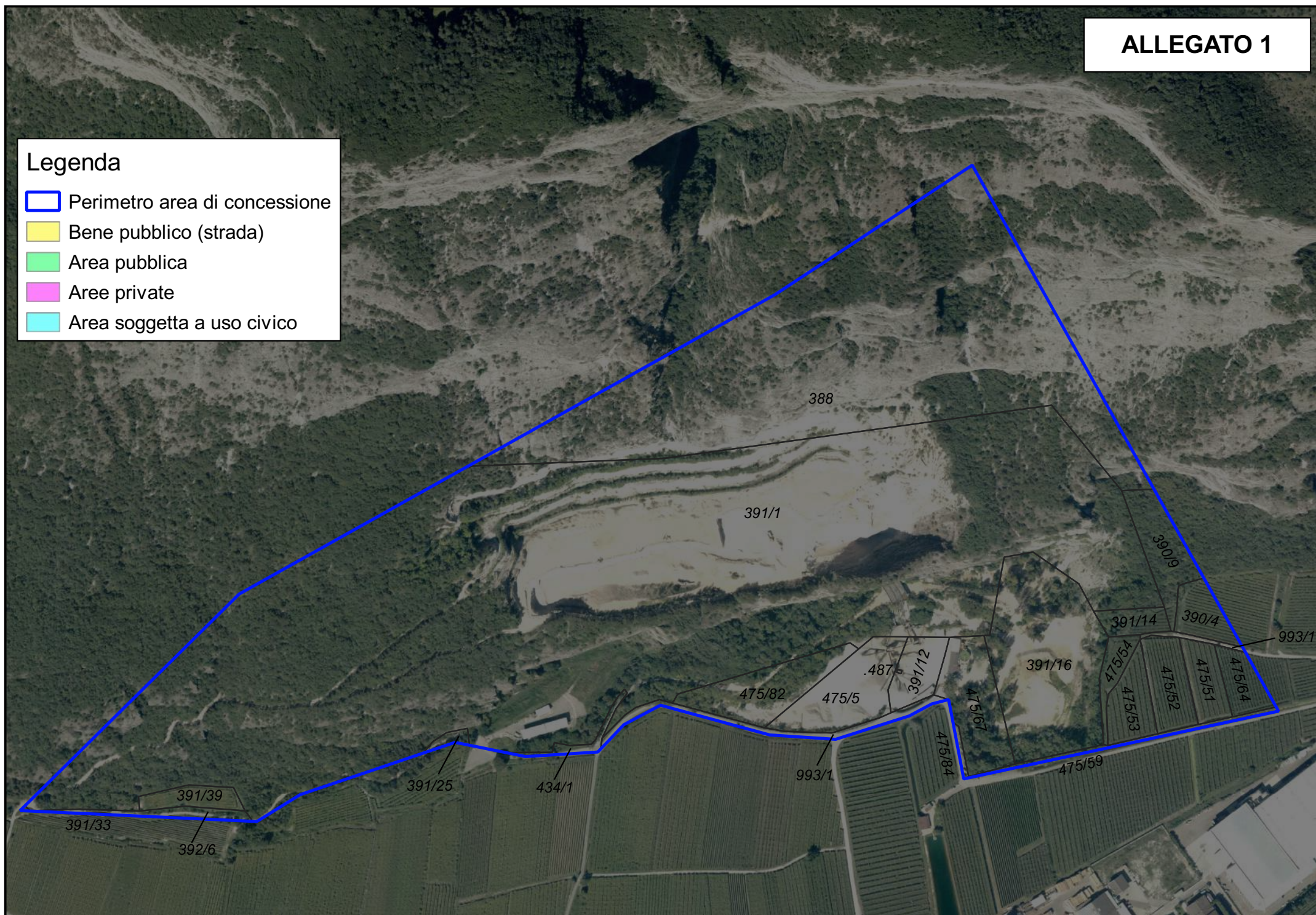
Letto confermato e sottoscritto.

*Il Presidente della Provincia **Maurizio Fugatti***

*il Sindaco del Comune di Roverè della Luna **Luca Ferrari***

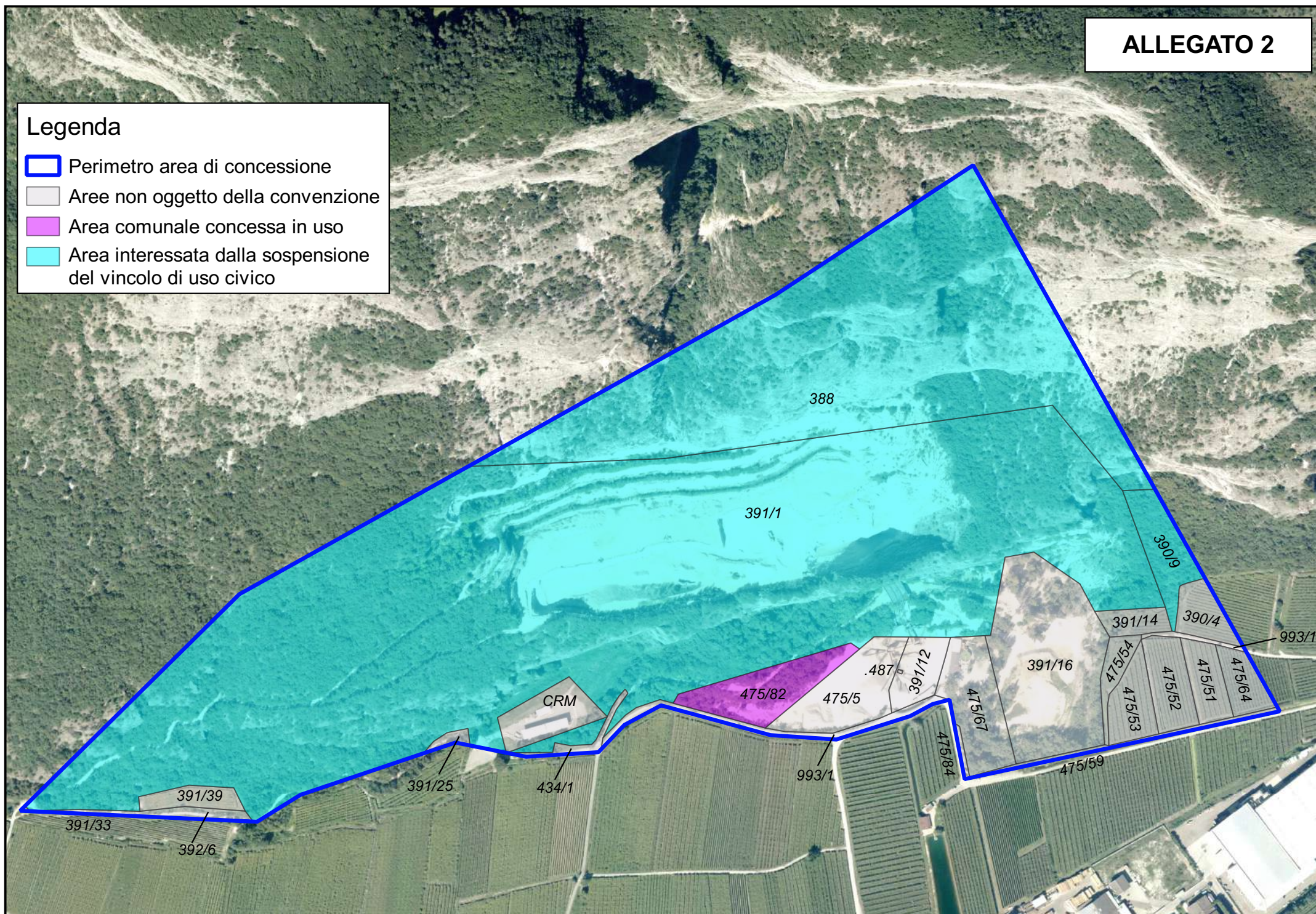
Legenda

- Perimetro area di concessione
- Bene pubblico (strada)
- Area pubblica
- Aree private
- Area soggetta a uso civico



Legenda

- Perimetro area di concessione
- Aree non oggetto della convenzione
- Area comunale concessa in uso
- Area interessata dalla sospensione del vincolo di uso civico





PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Industria, Ricerca e Minerario
Ufficio Giuridico amministrativo in materia mineraria
Via R. Guardini n. 75 – 38121 Trento
T +39 0461 495684
F +39 0461 495623
pec serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it
@ serv.industriaricercaminerario@provincia.tn.it
web www.minerario.provincia.tn.it

Spett.le

Comune di Roverè della Luna
tramite interoperabilità PITRE

S181/2025/12.5.1-2023-5

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Convenzione per il regolamento dei rapporti tra Provincia di Trento e Comune, ai fini del rilascio della concessione "Dossenì", nel comune di Roverè della Luna (TN).
Precisazione.

In riferimento alla Convenzione in oggetto sottoscritta digitalmente tra le parti a gennaio 2025 e acquisita al nostro protocollo n. 032951 di data 16 gennaio 2025, si rappresenta che all'articolo 2, comma 2, lettera a), è stata indicata per mero errore materiale una superficie di 29,52 ettari invece che di 29,39 ettari.

Posto che si tratta di un errore materiale che non ha inciso sullo specifico adempimento dell'Amministrazione comunale (rif. D.G.C. n. 164 d.d. 17/12/2024 e D.C.C. n. 28 d.d. 27/12/2024), si prega di conservare copia della presente unitamente alla Convenzione stessa.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Carla Strumendo -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

FZ
Fabiana Zandonai
T +39 0461 495596
@ fabiana.zandonai@provincia.tn.it



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA

Provincia di Trento
38030 ROVERÈ DELLA LUNA (TN) - Piazza Unità d'Italia, 4
Tel. 0461/658524 - Fax 0461/659095
www.comune.roveredellaluna.tn.it
E-mail: segreteria@comune.roveredellaluna.tn.it
PEC: protocollo.comune.roveredi@legalmail.it
Codice Fiscale 00309060226

Roverè della Luna,
Prot. 1673

14 MAR 2025

Spettabile
**SERVIZIO INDUSTRIA, RICERCA E MINERARIO
DELLA P.A.T.**
Via Guardini Romano, 75
38121 TRENTO
(TN)

Pec - Segreteria:
serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it

alla c.a. dott.ssa Fabiana Zandonai

OGGETTO: Canoni concessione mineraria per dolomite "Dosseni".

In merito ai corrispettivi spettanti al Comune di Roverè della Luna relativi alla sospensione del diritto di uso civico sulle pp. ff. 391/1, 388, 390/9, alla concessione in uso della p.f. 475/82 e all'utilizzo economico della risorsa, si precisa che gli stessi dovranno essere adeguati annualmente all' **ISTAT**.

Cordiali Saluti.



IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott.ssa Paola Gallina -

Legenda

 Perimetro area di concessione "Dosseni"

Dettaglio proprietà particelle

☐ Bene pubblico (strada)

 Area comunale

 Area comunale concessa in uso

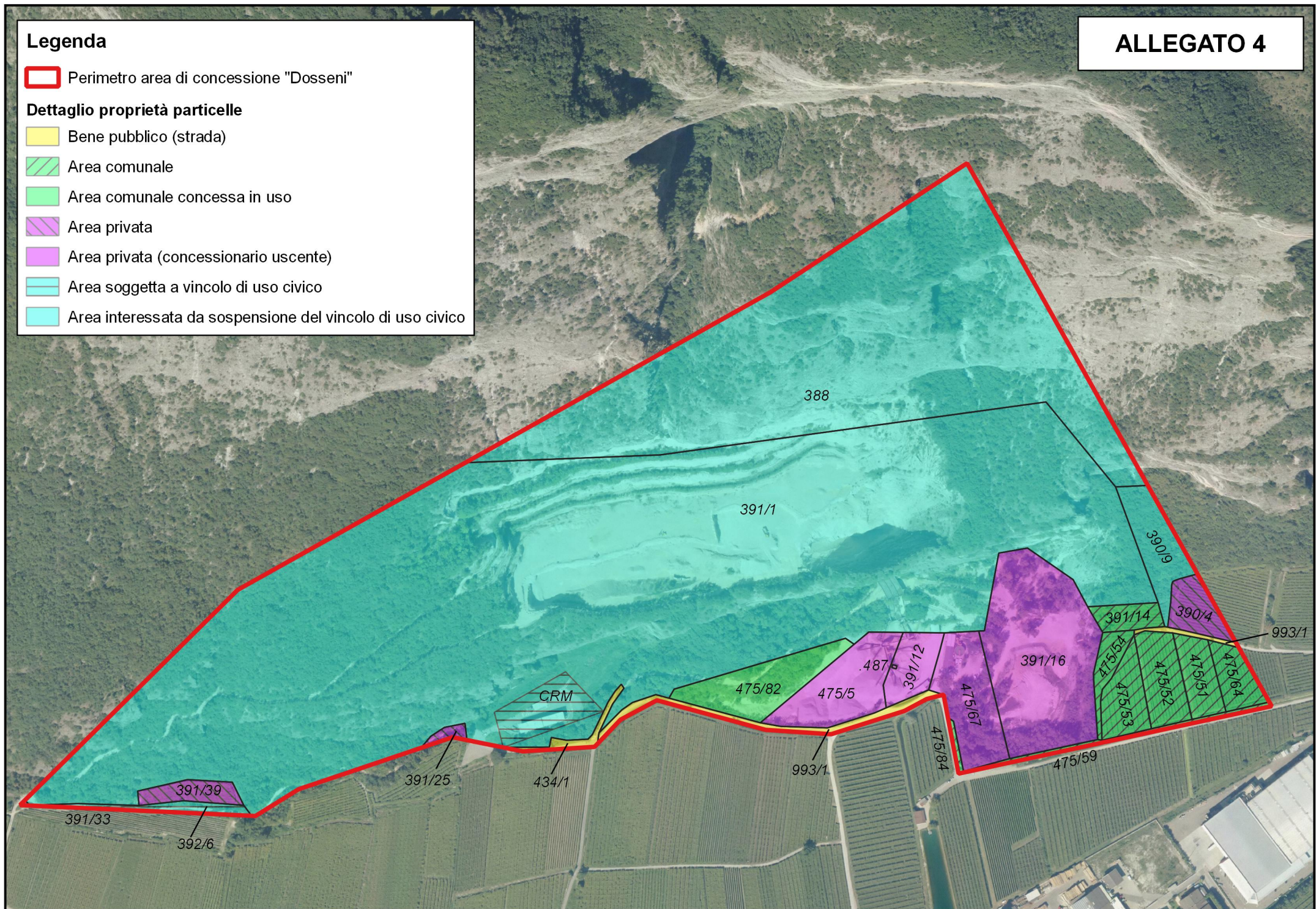
 Area privata

 Area privata (concessionario uscente)

 Area soggetta a vincolo di uso civico

 Area interessata da sospensione del vincolo di uso civico

ALLEGATO 4



DETTAGLIO PARTICELLE INTERESSATE DALLA CONCESSIONE "DOSSENI" E DALLA SOSPENSIONE DEL VINCOLO DI USO CIVICO

Codice particella (C.C. Roverè della Luna)	Superficie compresa nell'area di concessione (mq)	Uso suolo (catasto)	Proprietà
391/14	1617	vigna	Comune
392/6	1360	strada	frazionale
391/39	1873	vigna	privato
391/1	211341	bosco	frazionale
388	78333	improduttivo	frazionale
391/33	54	vigna	privato
390/9	4212	bosco	frazionale
391/16	17901	bosco	Fassa S.r.l.
993/1	2679	strada	bene pubblico
390/4	2449	vigna	privato
475/54	1544	frutteto	Comune
475/52	3544	vigna	Comune
475/67	6236	pascolo	Fassa S.r.l.
475/5	6462	vigna	Fassa S.r.l.
391/12	2773	vigna	Fassa S.r.l.
475/51	2596	vigna	Comune
475/53	3021	vigna	Comune
475/82	5840	arativo	Comune
475/64	2251	vigna	Comune
475/59	1053	torrenti	Comune
434/1	819	strada	bene pubblico
475/84	255	pascolo	Comune
391/25	446	vigna	privato
.487	13	edificio	Fassa S.r.l.
TOT	358672 mq 35,87 ha		

Particelle	Superficie oggetto di sospensione dell'uso uso civico (mq)
391/1*	207490
388	78333
390/9	4212
TOT	290035 mq 29 ha

**Ai fini della sospensione del vincolo di uso civico, dalla superficie della particella 391/1 compresa nell'area di concessione è stata scorporata la superficie dell'area interessata dal centro di raccolta materiali, quantificata in 3851 mq nella perizia di stima.*

ALLEGATO 5

Schema di disciplinare di concessione

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. DI RACCOLTA

N. DI REP.

N. DI PROT.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE MINERARIA

CONCESSIONE PER DOLOMITE "DOSSENI", RICADENTE NEL COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA, PROVINCIA DI TRENTO - LP 14/2020

SU BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, ECCEDENTE I NOVE ANNI, redatto nella forma di scrittura privata autenticata, da annotare nel Libro Montanistico della Regione autonoma Trentino Alto Adige.

Tra le Parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante, n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

_____, nata a _____ il _____, che interviene e agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Industria, Ricerca e Minerario, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg e s.m. e della deliberazione della Giunta provinciale n. ____ del _____;

(2) _____, con sede in _____, via _____, C.F. _____ e partita I.V.A. n. _____, rappresentata da:

_____, nato/a _____ il _____ che interviene e agisce nella sua qualità di _____.

- In conformità alla legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006), di seguito indicata come "Legge provinciale", e alla determinazione della Dirigente del Servizio Industria, Ricerca e Minerario di n. ____ di data _____, che ha approvato la stipulazione del presente atto di conferimento di concessione mineraria;
- visto il Decreto del presidente della provincia 3 dicembre 2024, n. 20-26/Leg "Regolamento di attuazione della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 in materia di ricerca e concessioni minerarie", di seguito indicato come "Regolamento";

- visto il Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, e relativa disciplina attuativa nazionale;
- acquisita l'informativa antimafia nelle forme di legge,

SI STIPULA IL SEGUENTE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE MINERARIA

Art. 1

Oggetto della concessione

1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata anche "Amministrazione concedente", attribuisce alla _____, di seguito denominata anche "concessionario", che accetta, la concessione mineraria denominata "Dossenì" ricadente nel territorio del comune di Roverè della Luna e avente per oggetto lo sfruttamento del giacimento di dolomite, nell'area indicata al comma 3, per la produzione di magnesio e ossido di magnesio anche in miscela con ossido di calcio per uso industriale.
2. Il magnesio in base al Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, è inserito nell'elenco delle materie prime critiche.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.P.P. 3 dicembre 2024, 20-26/Leg, con la concessione di coltivazione di sostanze minerali solide il concessionario è autorizzato a utilizzare anche i materiali di cava associati, movimentati al fine di consentire la coltivazione del giacimento per l'estrazione della sostanza minerale di prima categoria. Il materiale di cava associato deve essere prioritariamente utilizzato per il recupero ambientale del sito estrattivo.
4. L'area di concessione, come rappresentata nel piano topografico, parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, ha un'estensione di 35,87 ettari.
5. Il concessionario esercita direttamente l'attività per cui è rilasciata la concessione nel rispetto di tutti gli atti rilasciati nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, fatti salvi i diritti di terzi.
6. Il volume massimo estraibile è pari a 870.000 metri cubi per la durata della concessione mineraria.
7. È fatto obbligo, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente atto, presentare istanza di intavolazione del medesimo al Libro Montanistico della Regione Trentino - Alto Adige.

Art. 2

Durata

1. Il presente atto di conferimento di concessione ha una durata di anni 20 (venti) a decorrere dalla stipula di codesto disciplinare fino al giorno _____, fatto salvo l'eventuale termine anticipato in caso di esaurimento del volume disponibile e di completamento dell'attività di ripristino.

2. Il conferimento della concessione di cui all'articolo 1 viene assentito, fatti salvi i diritti di terzi, con le limitazioni, condizioni, prescrizioni, clausole e quant'altro contenuto nel presente atto, nonché nella piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti o che verranno emanati in materia mineraria.

3. Alla scadenza di cui al comma 1, la concessione non potrà essere rinnovata o prorogata, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa di settore, dovendosi attivare una nuova procedura concorrenziale ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione della concessione. Il concessionario uscente dovrà rendere le pertinenze minerarie mantenute a regola d'arte, o rimuovere le pertinenze, le strutture e gli impianti, ripristinando i luoghi, secondo le indicazioni della Provincia e del Comune e come previsto dal progetto di sistemazione ambientale.

Art. 3

Garanzia per gli interventi di ripristino e per l'esatto adempimento degli impegni concessori

1. A tutela dell'esatto adempimento degli interventi di ripristino e di messa in sicurezza, è dovuta la garanzia rapportata al costo degli interventi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge provinciale. L'importo di tale garanzia è calcolato sulla base della superficie interessata dalla realizzazione di opere o scavi, come previsto dalla D.G.P. n. 1076 del giugno 2021 modificata con D.G.P. n. 1886 del 05 dicembre 2025, nella misura¹ di 3,70 euro al metroquadro per superfici boscate ricadenti in aree con vincolo idrogeologico e 3,10 euro al metroquadro per superfici non boscate e senza vincolo idrogeologico. L'importo della **garanzia per gli interventi di ripristino e di messa in sicurezza**, non soggetto a riduzioni, considerata una superficie interessata dalla realizzazione di opere e scavi pari a 83.000 metri quadri, di cui 60.800 ricadenti in area con vincolo idrogeologico, è pari pertanto a **294.000,00 euro**.

2. L'importo della garanzia di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente, su base ISTAT, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale attuativa dell'art. 17 della Legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14.

3. Per il mancato rispetto degli impegni e degli adempimenti assunti in sede di domanda di concessione è dovuta la garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 36 del 2023, "Codice dei contratti pubblici" in quanto compatibile. L'importo di tale garanzia è definito nella misura, arrotondata per eccesso, del 10% del totale dei canoni annui attesi per i 20 anni di durata della concessione stimato in 545.050,00 euro, di cui 75.250,00 euro relativi alla componente fissa del canone mentre 469.800,00 euro relativi alla componente variabile, calcolata applicando il canone di 0,54 euro al metrocubo di cui all'articolo 4 del presente disciplinare, per il volume massimo estraibile per l'intera durata della concessione, pari a 870.000 mc. L'importo della **garanzia definitiva** calcolato come al punto precedente è pari a 54.505,00 euro arrotondato a **55.000,00 euro**.

¹ rivalutata applicando gli adeguamenti dei canoni, proventi e diritti dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio e del patrimonio della Provincia, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2.

4. Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per qualsiasi causa, il concessionario deve provvedere al reintegro delle stesse entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Provincia.

5. Le garanzie di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono prestate cumulativamente alla Provincia per l'**importo complessivo di 349.000,00 euro**, mediante fideiussione _____ n. _____ di data _____ rilasciata da _____ con sede in _____ secondo le modalità previste dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 e ss.mm..

Art. 4

Canone di concessione

1. Il canone della concessione dovuto con le modalità e secondo gli importi definiti dagli articoli 9 e 11 del Regolamento, si compone nella quota fissa, commisurata alla superficie corrispondente all'area in concessione, e nella quota variabile, commisurata al volume scavato nell'anno di riferimento, come dettagliato ai commi successivi.

2. La componente fissa del canone è pari a 48,38 euro per ettaro, o frazione di ettaro con arrotondamento all'ettaro superiore, calcolata per ogni anno, o frazione d'anno in base al numero dei giorni, con un minimo pari a 3.762,50 euro.

3. Dato che l'area della concessione mineraria "Dossenì", così come rappresentata nel piano topografico, è pari a 35,87 ettari da approssimarsi a 36 ettari ai sensi del precedente comma, la componente fissa annua dovuta è pari al minimo di 3.762,50 euro.

4. La componente variabile del canone per i materiali estratti a cielo aperto è pari a 0,54 euro al metro cubo per il volume annuo estratto nell'anno. È in ogni caso dovuto un importo minimo annuo per la componente variabile pari a 10.750 euro.

5. Ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Regolamento, qualora venga superato il quantitativo massimo estraibile indicato all'articolo 1, comma 5, del presente disciplinare, per il volume estratto in eccesso la componente variabile del canone di concessione di sostanze minerali solide è pari a 0,60 euro al metro cubo; in questo caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera b), della Legge provinciale nella misura massima.

6. Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento la Giunta provinciale può aggiornare gli importi previsti dal regolamento stesso, nei limiti della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con riferimento all'ultimo aggiornamento, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adeguamento.

Art. 5

Termini e modalità di versamento del canone di concessione

1. La componente fissa del canone, di cui all'articolo 9 del Regolamento, è versata dal concessionario, in via anticipata, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, secondo le modalità comunicate dalla struttura competente in materia mineraria.
2. Ai fini della determinazione della componente variabile, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del Regolamento, entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario presenta alla struttura provinciale competente in materia mineraria, oltre al rilievo topografico di cui al successivo articolo 9, lett. n), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta, relativamente all'anno precedente, i dati relativi al volume totale estratto.
3. La struttura provinciale competente, sulla base della documentazione ricevuta ai sensi del precedente comma 2, quantifica e comunica al concessionario l'importo del canone da versare e stabilisce il termine del versamento. La verifica della veridicità della dichiarazione è svolta attraverso il confronto dei rilievi topografici prodotti annualmente.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva o di dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera b), della Legge provinciale e la componente variabile del canone è rideterminata sul volume totale del materiale estratto ricalcolato dalla struttura provinciale competente.
5. In caso di mancato pagamento del canone di concessione determinato o di canone ricalcolato ai sensi del precedente comma 4, la struttura provinciale competente, previa diffida ad adempiere, dichiara la decadenza dalla concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera c), della Legge provinciale.

Art. 6

Canone sul materiale associato di cava e modalità di versamento

1. Per il materiale associato commercializzato come materiale di cava è stabilito ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Regolamento e in base alla Convenzione (prot. PAT n. 032951 d.d. 16/01/2025) tra il comune di Roverè della Luna e la Provincia autonoma di Trento, un canone al metro cubo pari a euro 1,95, rivalutato annualmente su base ISTAT e dovuto al Comune di Roverè della Luna.
2. Entro il 31 gennaio il concessionario presenta alla struttura provinciale competente in materia mineraria e al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta il volume del materiale commercializzato nell'anno precedente come materiale di cava ai fini della determinazione del relativo canone.

3. Il Comune sulla base della documentazione ricevuta ai sensi del comma 2, quantifica e comunica al concessionario l'importo del canone da versare e stabilisce il termine del versamento.

4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva, di dichiarazione non veritiera o di mancato pagamento del canone al Comune per il materiale associato, la struttura provinciale competente, informata tempestivamente dal Comune, previa diffida ad adempiere, dichiara la decadenza dalla concessione di coltivazione.

Art. 7

Corrispettivo per la sospensione dell'uso civico e l'utilizzo della p.f. 475/82

1. Il Comune di Roverè della Luna ha disposto la sospensione del vincolo di uso civico ai sensi dell'articolo 15 della Legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Legge provinciale sugli usi civici) ai fini del rilascio della concessione sulle particelle fondiarie 391/1, 388 e 390/9, nel comune catastale di Roverè della Luna, limitatamente alla superficie ricadente nel perimetro di concessione, ossia per una superficie di poco più di 29 ettari, esclusa l'area occupata dal centro raccolta materiali, con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 27 dicembre 2024, autorizzata successivamente con determinazione n. 1709 del 14 febbraio 2025 adottata dal Dirigente del Dipartimento urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale.

2. Per la sospensione del vincolo di uso civico sulle particelle fondiarie di cui al precedente punto, e la concessione in uso della particella fondiaria di proprietà comunale 475/82, sempre nel comune catastale di Roverè della Luna, il concessionario corrisponde al Comune annualmente, entro il 31 gennaio, per l'intera durata della concessione, un corrispettivo pari a euro 37.000,00, rivalutato annualmente su base ISTAT, come stabilito con convenzione prot. PAT n. 32951 di data 16 gennaio 2025.

3. In caso di mancato pagamento del corrispettivo il Comune dichiara, previa diffida ad adempiere e informando tempestivamente la struttura provinciale competente in materia mineraria, la decadenza della sospensione del diritto di uso civico, venendo quindi meno le condizioni per la coltivazione della miniera.

Art. 8

Disposizioni generali

1. Il concessionario esercita direttamente l'attività per cui è rilasciata la concessione.

2. Il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo qualora il volume massimo estraibile, la resa o la qualità del giacimento risultassero inferiori a quanto indicato in sede di procedura concorrenziale.

3. Il concessionario tiene formalmente sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia o pretesa di danni da parte di terzi che si ritenessero danneggiati o

pregiudicati dalla concessione e dal suo esercizio; egli è pertanto tenuto a risarcire ogni danno derivante a terzi dall'esercizio dell'attività mineraria.

Art. 9

Obblighi specifici del concessionario

1. Il concessionario è vincolato ai seguenti obblighi, che costituiscono prescrizioni per l'attività mineraria:

- a) eseguire il progetto di coltivazione del giacimento secondo l'offerta presentata e risultata aggiudicataria in sede di procedura a evidenza pubblica, nei tempi e con le modalità riportate nel cronoprogramma dei lavori alla stessa allegato;
- b) ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni contenute negli atti rilasciati dalle competenti autorità nel procedimento di valutazione di impatto ambientale - PAUP;
- c) attuare gli investimenti previsti nel piano economico-finanziario presentato compresi gli interventi di miglioramento dell'impianto di miniera;
- d) garantire una destinazione ad uso industriale del minerale di prima categoria, secondo quanto indicato nell'offerta tecnico-progettuale;
- e) coltivare il giacimento oggetto della concessione con mezzi tecnici ed economici adeguati;
- f) effettuare la prima lavorazione del *tout venant* sul territorio della Provincia autonoma di Trento;
- g) effettuare puntualmente e a proprio carico gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle pertinenze minerarie così come i lavori di sistemazione ambientale, secondo la destinazione urbanistica comunale. Come anticipato all'articolo 2, comma 3, il concessionario uscente deve rendere le pertinenze minerarie mantenute a regola d'arte, o rimuovere le pertinenze, le strutture e gli impianti, ripristinando i luoghi, secondo le indicazioni della Provincia e del Comune e come previsto dal progetto di sistemazione ambientale.
- h) effettuare puntualmente e a proprio carico gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui tratti di strada comunale e forestale utilizzati dal concessionario per raggiungere i gradoni di coltivazione;
- i) informare periodicamente la struttura provinciale competente in materia mineraria sull'andamento dei lavori e sulle attività di monitoraggio delle porzioni instabili, fornendo gli esiti di eventuali indagini geologiche, geomeccaniche nonché delle analisi geochimiche del minerale, trasmettendo alla stessa e al Servizio Geologico, per le valutazioni di competenza, almeno una relazione annuale unitamente alla Relazione di stabilità dei fronti e alla attestazione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 624 del 1996;
- l) fornire annualmente in modalità digitale, entro il mese di marzo, i dati previsti ai fini della statistica mineraria accedendo al servizio dalla pagina dedicata del portale web "Attività estrattive" della Provincia autonoma di Trento (<https://www.provincia.tn.it/Servizi/Miniere-invio-dati-ai-fini-statistici>);

- m) presentare entro il mese di settembre alla struttura provinciale competente in materia mineraria il programma generale dei lavori e della coltivazione per l'anno successivo, con indicazione di tutti gli elementi utili alla loro valutazione dal punto di vista della sicurezza;
- n) produrre e trasmettere, entro il mese di gennaio, alla struttura provinciale competente in materia mineraria il rilievo topografico della miniera (compresa la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione) riferito alla fine dell'anno precedente. Il rilievo deve essere trasmesso sia in formato ".dwg" (forma editabile), modello georeferenziato a curve di livello tridimensionale, sia in formato ".pdf" (forma statica del .dwg), modello a curve di livello bidimensionale firmato dal professionista incaricato. L'elaborato deve contenere anche il raffronto con il progetto autorizzato;
- o) presentare, entro il mese di gennaio, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti, per l'anno precedente, quanto previsto dagli articoli 5, comma 2, 6, comma 2, e 11, comma 2, del presente disciplinare;
- p) attenersi alle disposizioni di legge in materia di polizia mineraria, di sicurezza ed igiene del lavoro nonché alle prescrizioni che fossero impartite dall'autorità mineraria per il controllo e la regolare esecuzione dei lavori;
- q) osservare le normative vigenti, in particolare quelle in materia urbanistica, forestale, di protezione e tutela dell'ambiente e acquisire le specifiche autorizzazioni sanitarie, ambientali, urbanistiche e di sicurezza, nonché i titoli abilitativi richiesti per il legittimo esercizio dell'attività mineraria;
- r) acquisire preventivamente, in caso di esbosco, l'autorizzazione del Servizio Foreste; saranno dovuti gli oneri di compensazione forestale;
- s) adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di terzi, sia durante che all'atto della cessazione dei lavori;
- t) versare regolarmente alla Provincia il canone di concessione di cui all'articolo 4, e al Comune il corrispettivo di cui all'articolo 7, oltre a quanto eventualmente dovuto per l'utilizzo commerciale del materiale associato di cava secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente disciplinare. Il mancato pagamento secondo i termini può comportare la decadenza dalla concessione.

Art. 10

Impegni assunti in sede di offerta progettuale-gestionale

1. Il concessionario è tenuto ad osservare gli impegni assunti in sede di offerta progettuale-gestionale, che costituiscono obbligazioni contrattuali ai sensi di questo disciplinare.
2. L'Amministrazione concedente vigila periodicamente sul rispetto di tali impegni e, in caso di gravi inadempimenti, dichiara la decadenza della concessione come disciplinata dall'articolo 19 di questo disciplinare.

Art. 11

Utilizzo del minerale di prima categoria

1. Il concessionario deve presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti in maniera chiara, con documentazione comprovante, l'uso industriale del minerale secondo quanto previsto dall'offerta tecnico - progettuale e i dati di produzione, indicando in tonnellate e in metri cubi (ricavati applicando un coefficiente di conversione pari a 2,7 t/mc) le seguenti voci:

- produzione annua lorda (ossia il materiale destinato alla prima lavorazione comprensivo dello scarto di lavorazione);
- produzione annua di materiale commerciabile (ossia il minerale destinato a uso industriale e il materiale di cava associato);
- produzione annua di minerale destinato all'uso industriale, distinta in quantità effettivamente utilizzata nell'anno a scopo industriale e quantità rimasta in giacenza a fine anno in miniera;
- produzione annua di materiale di cava associato, distinta in quantità effettivamente commercializzata nell'anno e quantità rimasta in giacenza a fine anno in miniera;
- lo scarto annuo, distinto in scarto di miniera e di lavorazione;
- l'eventuale produzione annua di magnesio metallo.

2. Il mancato rispetto di quanto sopra può comportare la sospensione dei lavori secondo quanto indicato all'articolo 12 del presente disciplinare.

Art. 12

Sospensione delle attività di coltivazione

1. In caso di sospensione delle attività di coltivazione del giacimento, il concessionario è tenuto a darne preventiva comunicazione motivata alla struttura provinciale competente, con indicazione della data prevista per la ripresa dei lavori.

2. Qualora dai dati relativi alla coltivazione e alla produzione di cui all'articolo 11 risulti l'assenza dell'uso industriale per tre anni continuativi, la Provincia procede a sospendere i lavori, chiedendo al concessionario di fornire - entro i successivi 30 giorni - le sue motivazioni, e indicare in un piano di attività modi, tempi e investimenti che intende mettere in atto per ripristinare il rispetto degli obblighi concessori.

3. Il periodo di sospensione può durare fino a un massimo di tre anni continuativi, con eventuale proroga motivata di ulteriori 2 anni.

4. In caso di mancata ripresa delle attività nei termini di cui al comma 3, la Provincia avvia la procedura di decadenza della concessione.

5. Dopo i primi tre anni di sospensione, la Provincia può avviare una consultazione preliminare di mercato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,

recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) per raccogliere eventuali manifestazioni di interesse allo sfruttamento della miniera.

Art. 13

Sistemazione finale dei luoghi

1. Entro il termine di scadenza della concessione, il titolare della concessione deve garantire la sistemazione finale e la messa in sicurezza dei luoghi secondo le indicazioni della Provincia e del Comune e come previsto dal progetto di sistemazione ambientale anche riguardo alle pertinenze minerarie, alle strutture e agli impianti.
2. La struttura provinciale competente in materia mineraria, accerta lo stato dei luoghi in maniera congiunta con le altre strutture provinciali competenti e, qualora necessario, prescrive eventuali ulteriori lavori indicando modalità e tempi per il loro completamento.
3. In caso di decadenza o rinuncia, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, sulla base dell'accertamento dello stato dei luoghi, la struttura provinciale competente in materia mineraria definisce i lavori necessari indicando i tempi per il loro completamento.
4. In caso di mancata esecuzione degli interventi la struttura provinciale competente in materia mineraria provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente escutendo la garanzia.

Art. 14

Gestione dei rifiuti estrattivi

1. Deve essere rispettato il piano di gestione dei rifiuti estrattivi con le eventuali prescrizioni e raccomandazioni indicate in sede di valutazione di impatto ambientale/PAUP oltre che quanto previsto dal D.Lgs. n. 117 del 2008.
2. I cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati, mantenuti in efficienza e gestiti senza pericolo per la salute umana, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza creare rischi per l'acqua, per l'aria, per il suolo, per la fauna e per la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
3. Nel processo di lavorazione devono essere utilizzate esclusivamente sostanze classificate come non pericolose per l'ambiente.
4. La produzione di rifiuti estrattivi è registrata in apposito registro conservato in miniera e reso disponibile in occasione dei controlli.
5. Nel settore nord orientale della concessione "Dossenì" è presente una struttura di deposito di rifiuti estrattivi, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2008, soggetta a controllo semestrale da parte della struttura provinciale competente in materia mineraria.
6. Per quanto altro qui non specificato si rimanda alle disposizioni del D.Lgs. n. 117 del 2008 e alla D.G.P. n. 1850 del 2015 e ss.mm..

Art. 15

Vigilanza e controllo

1. L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di verificare in ogni momento, anche attraverso ispezioni e controlli in loco, il corretto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario.
2. Il concessionario si obbliga a mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni atto o documento richiesto, e a consentire visite e/o ispezioni ai tecnici della Provincia Autonoma di Trento per l'esecuzione dei controlli di competenza.
3. La struttura provinciale competente in materia mineraria verifica il rispetto degli obblighi collegati alla stabilità delle fronti e dei cumuli, anche avvalendosi della collaborazione delle altre strutture provinciali competenti.
4. Le strutture provinciali e le amministrazioni interessate indicate nel provvedimento di compatibilità ambientale/PAUP svolgono le attività di controllo in relazione al rispetto delle prescrizioni di competenza ivi contenute.
5. La struttura deputata alla verifica delle eventuali condizioni ambientali, è l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, APPA - Settore qualità ambientale.

Art. 16

Disposizioni sull'occupazione

1. Il concessionario deve rispettare il piano sull'occupazione presentato in sede di offerta, impiegando e mantenendo il numero di addetti per tutta la durata della concessione, fatto salvo quanto segue. Decorso la metà della durata della concessione è ammessa una riduzione massima del 20 % per l'ipotesi in cui la riduzione avviene in ragione di motivate e dimostrabili difficoltà economiche del concessionario, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate nelle rappresentanze locali delle organizzazioni che siano state ammesse al negoziato per l'ultimo rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato dall'impresa interessata; in quest'ultimo caso il concessionario comunica tempestivamente all'Amministrazione concedente la riduzione e le ragioni che la giustificano; quando i soggetti coinvolti lo ritengono opportuno, l'Amministrazione concedente può partecipare al confronto; quando il concessionario riduce i livelli occupazionali al di sotto della soglia prevista dal piano sull'occupazione, senza il confronto con le organizzazioni sindacali o in difformità all'esito del confronto, l'Amministrazione concedente lo diffida ad avviare il confronto o a rispettarne l'esito e, decorsi inutilmente sessanta giorni, dichiara la decadenza. In caso di esuberi del personale, è fatto divieto di esternalizzare a ditte terze le lavorazioni. Qualora il numero di occupati scenda al di sotto della soglia prevista dal piano sull'occupazione per atti non imputabili all'impresa – quali, ad esempio, dimissioni volontarie, collocamenti in quiescenza, scadenza del termine finale del rapporto - il livello occupazionale minimo deve essere reintegrato entro sei mesi dalla

sua riduzione, mediante assunzione di nuovo personale da adibire anche a mansioni diverse da quelle già svolte dal personale cessato.

2. Al personale impiegato nelle attività oggetto di concessione sono applicate condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di riferimento, e dell'eventuale relativo contratto territoriale integrativo provinciale.

Art. 17

Clausola sociale

1. Il concessionario, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella già assunta alle proprie dipendenze, di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del presente disciplinare, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del concessionario uscente, con riconoscimento delle anzianità maturate, ferma restando la facoltà di armonizzare l'organizzazione del lavoro con le esigenze organizzative rappresentate dall'aggiudicatario, previo confronto sindacale.

Art. 18

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni degli obblighi previsti in questo disciplinare si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19 della Legge provinciale, fatte salve le previsioni delle specifiche normative applicabili in ambito minerario.

Art. 19

Rinuncia e decadenza della concessione

1. La rinuncia della concessione è disciplinata dall'articolo 7, commi 6, 7, 8 e 9, del Regolamento.

2. In caso di rinuncia si applica l'articolo 16, comma 2, della Legge provinciale; la rinuncia è accettata previa valutazione di merito da parte della Provincia.

3. La decadenza dalla concessione, nei casi previsti dall'articolo 16 della Legge provinciale nonché negli altri casi previsti dal presente disciplinare, è disciplinata dall'articolo 8 del Regolamento.

4. In caso di rinuncia o decadenza, il concessionario uscente è tenuto alla custodia della miniera e dei beni necessari alla coltivazione, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di coltivazione e dal mutare lo stato dei luoghi e dei beni, ad eccezione degli interventi connessi alla sistemazione finale preordinata alla restituzione dei luoghi e dei beni, ai sensi degli articoli 7 e 8 del Regolamento.

Art. 20

Divieto di trasferimento della concessione

1. È fatto divieto al concessionario di cedere a terzi, in tutto o in parte, la concessione, pena la risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
2. Qualsiasi modifica o trasformazione della ragione sociale ovvero della compagine del concessionario deve essere comunicata e documentata entro 30 giorni alla Provincia per la verifica in ordine alla persistenza dei requisiti per l'affidamento, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Art. 21

Modifiche e integrazioni

1. Le parti convengono che eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti al presente disciplinare che non incidano sugli elementi essenziali del rapporto concessorio, né alterino gli equilibri economico-finanziari della concessione, potranno essere concordati mediante scambio di corrispondenza tra le parti o scrittura privata, con espressa approvazione dell'Amministrazione concedente.
2. Restano ferme le modifiche che, per la loro rilevanza giuridica o economica, richiedano necessariamente la forma dell'atto pubblico ai sensi della normativa vigente.

Art. 22

Imposte

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto di concessione mineraria nonché l'imposta di registro sul diritto proporzionale annuo, e l'imposta ipotecaria per la annotazione dell'atto nel Libro Montanistico della Regione sono a carico del concessionario.
2. Agli effetti fiscali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 45 del Testo unico dell'imposta di registro nonché degli articoli 5 e 9 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche, le Parti dichiarano che il presente atto è soggetto rispettivamente:
 - a) con riferimento al rapporto di concessione, all'imposta di registro con l'aliquota del 2% sull'importo complessivo dell'atto di concessione, calcolato per l'intera durata della stessa (20 anni a decorrere dalla stipula del presente atto), pari a complessivi Euro 1.308.475,00 (unmilione trecentottomilaquattrocento settantacinque/00), tenuto conto cumulativamente della componente fissa del canone, pari ad Euro 75.250,00 (settantacinquemiladuecentocinquanta/00), della componente variabile, stimata in Euro 469.800,00 (quattrocentosessantanovemilaottocento/00) e del canone sul materiale di cava associato, stimato in Euro 763.425,00 (settecentosessantatremilaquattrocentoventicinque/00);

- b) con riferimento al corrispettivo annuo per la sospensione dell'uso civico previsto all'articolo 7, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, all'imposta di registro con l'aliquota del 3% sull'importo complessivo stimato per la durata della concessione in Euro 740.000,00 (settecentoquarantamila/00).
3. In applicazione dell'art. 19 del Testo Unico dell'imposta di Registro, a fine concessione è prevista l'adozione di un atto integrativo ai fini fiscali.

Art. 23

Norme di rinvio e misure di salvaguardia

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si rinvia alla normativa vigente nazionale e provinciale in materia di Miniere e di Beni pubblici, con particolare riferimento alla Legge provinciale, a tutte le previsioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ambiente e tutela delle acque dall'inquinamento, urbanistica, nonché a eventuali nuove disposizioni legislative, nazionali e provinciali che fossero emanate nel periodo di durata della concessione.
2. Il presente Disciplinare può essere modificato, informato il concessionario, per adeguamento della disciplina in materia di Miniere e di Beni pubblici, nonché di approvvigionamento di materie prime critiche, di cui al Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, e relativa disciplina attuativa nazionale e provinciale.

Art. 24

Rinvio alla *policy* anticorruzione

1. Il concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione della concessione.
2. Il concessionario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. Il concessionario inoltre è consapevole che, ai sensi del predetto articolo 53, comma 16 ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 25
Controversie

1. Fatto salvo quanto previsto in materia di accordo bonario, la risoluzione delle controversie relative al presente disciplinare è devoluta all'Autorità giurisdizionale competente del Foro di Trento.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO INDUSTRIA RICERCA E
MINERARIO

LA DIRIGENTE

IL CONCESSIONARIO

MODELLO DI DOMANDA DI CONCESSIONE

Alla

Provincia Autonoma di Trento

Servizio Industria ricerca e minerario

via Romano Guardini, n. 75 - 38121 Trento

OGGETTO: Avviso pubblico per il rilascio della concessione mineraria per dolomite, denominata “Dossenì”, ricadente nel comune di Roverè della Luna - art. 10, comma 1, della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 - approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. _____ del _____ .

Domanda di concessione

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a il _____, a _____ (Prov. _____), residente

a _____ (Prov. _____), in via _____,

n. _____, codice fiscale _____,

in qualità di legale rappresentante dell'Impresa/ Società / Ente / altro

_____ con sede in _____ (Prov. _____),

via _____, n. _____, Codice Fiscale

_____ e partita IVA _____

che partecipa alla presente procedura in qualità di:

- ☐ impresa singola
- ☐ impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, di consorzio ordinario o di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.)
- ☐ impresa raggruppata di raggruppamento temporaneo non ancora costituito
- ☐ impresa consorziata di consorzio ordinario non ancora costituito

CHIEDE

di partecipare alla procedura di affidamento della concessione di cui all'oggetto e sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della inammissibilità e conseguente esclusione alla procedura di concessione in oggetto,

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

- ☐ di essere iscritto¹ al n. _____ nella sezione _____ nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività estrattiva - codici ATECO _____;
- ☐ l'assenza dei motivi di esclusione² di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36 del 2023;
- ☐ l'assenza di provvedimenti di decadenza³ di una concessione di coltivazione mineraria da parte della Provincia negli ultimi 5 anni;
- ☐ di possedere i seguenti requisiti:
 - economico-finanziari⁴: fatturato minimo annuo medio di almeno € 1.000.000 nell'ultimo quinquennio come derivante dalla voce A1 del conto economico;
 - tecnico-organizzativi⁵: soggetto operante nel settore delle attività estrattive per almeno 5 anni nell'ultimo decennio.

¹ Qualora non sia tenuto all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima l'operatore economico all'esecuzione della prestazione in concessione.

² In caso di Raggruppamento temporaneo e consorzi di concorrenti, l'assenza dei motivi di esclusione dovrà essere dimostrata da ciascun operatore economico raggruppato.

³ In caso di Raggruppamento temporaneo e consorzi di concorrenti, l'assenza di provvedimenti di decadenza dovrà essere dimostrata da ciascun operatore economico raggruppato.

⁴ In caso di Raggruppamento temporaneo e consorzi di concorrenti, il requisito di capacità economico-finanziaria è cumulabile, fermo restando che l'impresa capogruppo dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria (almeno 50%).

⁵ In caso di Raggruppamento temporaneo e consorzi di concorrenti, il requisito di capacità tecnico-organizzativa deve essere posseduto dall'impresa capogruppo

COMUNICA

- A) di essere a conoscenza e accettare che l'avviso, cui si riferisce la presente istanza, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Provincia;
- B) di essere a conoscenza e accettare che la Provincia si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, per ragioni di interesse pubblico, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Provincia stessa nell'eventualità in cui, per qualsiasi motivo, si dovesse procedere con l'annullamento dell'Avviso ad evidenza pubblica o non si dovesse procedere all'aggiudicazione;
- C) di aver assunto conoscenza e contezza delle caratteristiche dei luoghi del giacimento e della opere minerarie, accettando conseguentemente ogni onere tecnico, amministrativo ed economico connesso;
- D) di acquisire tutti i provvedimenti necessari in conformità alle vigenti norme urbanistiche, ambientali, di sicurezza, nonché dei titoli abilitativi relativi all'attività svolta, con totale esonero della Provincia a riguardo e di assumersi, pertanto, l'eventuale "*rischio operativo*" relativo alla concessione (art. 177 D.Lgs. 36/2023);
- E) di accettare gli atti, le previsioni e le clausole dell'Avviso, nonché gli obblighi previsti dalla legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14;
- F) di accettare tutte le previsioni, nonché gli obblighi e le condizioni contenuti nello schema di disciplinare di concessione, ed in particolare:
 - destinazione ad uso industriale del minerale di prima categoria, secondo quanto indicato nell'offerta tecnico-progettuale;
 - prima lavorazione svolta sul territorio della Provincia di Trento (rif. art. 9, comma 1, lett. f) dello schema di disciplinare);
- G) di eleggere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata

quale domicilio digitale cui si chiede vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti alla procedura attivata con la presente domanda, comprese le richieste documentali, nonché gli esiti della procedura;

- H) di aver preso visione della policy anticorruzione pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito ufficiale della PAT al seguente link:
https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html

PRODUCE

l'OFFERTA PROGETTUALE-GESTIONALE finalizzata alla valutazione della domanda, così come prevista dall'Avviso (inserita nella busta B).

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa ex articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 (informativa sulla Privacy) integrata nella presente domanda.

Luogo _____, lì _____

IL RICHIEDENTE

(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante)

NOTA: Allegare copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

INFORMATIVA
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Gli articoli 13 e 14 del Regolamento prevedono che il soggetto i cui dati personali vengono trattati (c.d. interessato) venga debitamente informato sul trattamento medesimo.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il “Titolare”), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 - Trento,
tel 0461 494602 , *fax* 0461 494603,
e-mail: direzione generale@provincia.tn.it
posta certificata: segret.generale@pec.provincia.tn.it

Preposto al trattamento è il Dirigente *pro tempore* del Servizio industria, ricerca e minerario; i dati di contatto sono:
Via Romano Guardini, 75, 38121 - Trento,
tel 0461 495684, *fax* 0461 495623,
e-mail: serv.industriaricercaminerario@provincia.tn.it
posta certificata: serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it

Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 - 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) sono:
Piazza Dante, 15 , 38122 - Trento,
tel 0461 494671,
e-mail: idprivacy@provincia.tn.it
(indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, in base al quale i dati vanno mantenuti in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali, nonché di minimizzazione, in base al quale possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento, in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati

- ☐ provengono da Enti pubblici (banche dati pubbliche e servizi di interoperabilità, quali il Registro imprese (istituito presso la CCIAA), la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), il Casellario Giudiziario, etc.);
- ☐ sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).

2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO TERZI)

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

□ Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. “dati comuni”) – si tratta di dati relativi a:

- soggetti che richiedono provvedimenti amministrativi nell’ambito del settore minerario;
- soggetti che svolgono l’attività nell’ambito del Servizio (es: componenti di organi collegiali);

□ Dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) – si tratta di dati trattati nella verifica dei requisiti di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica (quali: condanne penali e carichi penali pendenti derivanti da casellario giudiziale, provvedimenti giurisdizionali, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative, etc.);

3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le **finalità del trattamento** (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati) e la **base giuridica** (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento o l’atto amministrativo generale) per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per l’espletamento della procedura di individuazione del soggetto assegnatario della concessione mineraria “Dosseni”, ai sensi della legge provinciale n. 14 del 2020, e delle attività conseguenti e successive (quali la stipulazione del disciplinare, l’esecuzione del contratto e la vigilanza mineraria).

La Giunta provinciale con deliberazione n. 2296 del 23 dicembre 2021 ha individuato e legittimato i trattamenti di dati personali comuni (ovverosia diversi da quelli ex articoli 9 e 10 del G.D.P.R.) anche con riferimento alla gestione delle attività del settore minerario.

Il conferimento dei Suoi dati personali è **obbligatorio** per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il mancato conferimento dei dati, in quanto requisito necessario per presentare la domanda di partecipazione, comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali, o a reati, o a connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si precisa altresì come il relativo trattamento sia necessario, ai sensi dello stesso articolo 9.2, lett. g), del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante (per le seguenti finalità: verifica dei requisiti previsti dalla legge, verifiche antimafia, attività di vigilanza), così come individuato dall’art. 2-sexies, comma 2, lett. l) e q) e dall’articolo 2-octies, comma 3, lett. c) e h) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, **non è quindi necessario il Suo consenso** al trattamento di tali dati personali.

4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati **Responsabili del trattamento** ex art. 28 del Regolamento. Il Responsabile del Trattamento ex art. 28 che potrebbe trattare i suoi dati personali è la società Trentino Digitale s.p.a..

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

La informiamo che i Suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

- Enti locali competenti per territorio, e altri Enti pubblici/Amministrazioni pubbliche.

I Suoi dati personali saranno inoltre diffusi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di statistica mineraria e in adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è di norma previsto nel "**Piano unico di conservazione degli atti della Provincia autonoma di Trento**", reperibile al seguente link:

<https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento-istruzione-e-cultura/Soprintendenza-per-i-beni-culturali/Ufficio-beni-archivistici-librari-e-Archivio-provinciale/Strumenti/g-Massimari-di-conservazione-e-di-scarto-per-le-strutture-della-PAT> .

Nel Piano sono indicate le tipologie di fascicoli con i relativi tempi di conservazione della documentazione. Per i procedimenti attinenti alla coltivazione di giacimenti minerari (classe 12.5.1) il tempo di conservazione è illimitato.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18);
- in ogni momento, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

MODELLO DI OFFERTA PROGETTUALE-GESTIONALE

OGGETTO: Avviso pubblico per il rilascio della concessione mineraria per dolomite, denominata “Dossenì”, ricadente nel comune di Roverè della Luna - art. 10, comma 1, della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 - approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. _____ del _____.

Offerta progettuale-gestionale

Ai sensi del paragrafo n. 14 dell'avviso si evidenzia che la dimensione complessiva dell'offerta non può eccedere le 20 pagine formato A4, solo fronte, e ulteriori massimo 40 pagine per gli allegati, per un totale massimo di 60 pagine. Le pagine eccedenti non saranno valutate.

Criterio	Contenuto dell'offerta
1	Progetto di coltivazione del giacimento e piano di sviluppo dell'attività che assicurino il migliore ed efficiente sfruttamento del giacimento mediante misure volte a ridurre l'impatto ambientale nel processo di lavorazione e ad assicurare la qualità dei giacimenti minerari
1a	Modalità di lavorazione (estrazione, prima lavorazione e trasformazione) del materiale volta a ottimizzare la produzione e valorizzare l'utilizzo del minerale di prima categoria, comprese la gestione e valorizzazione dei materiali associati e la riduzione dei rifiuti estrattivi, la messa in sicurezza dei luoghi e il ripristino ambientale. <i>Allegare Relazione descrittiva sul progetto di coltivazione e piano di sviluppo dell'attività, con cronoprogramma, eventuali elaborati grafici e cartografici e altri allegati.</i> <i>La Relazione deve dettagliare:</i> - <i>le modalità di coltivazione e di ripristino ambientale, comprese le opere di messa in sicurezza del versante, nonché modalità e ubicazione della prima lavorazione del materiale al fine di ottimizzare la produzione e valorizzare l'utilizzo del minerale di prima categoria, comprese la gestione e valorizzazione dei materiali associati e la riduzione e gestione dei rifiuti estrattivi;</i> - <i>il piano di sviluppo dell'attività con cronoprogramma dei lavori per l'intera durata della concessione;</i> - <i>gli usi industriali previsti per il materiale di prima categoria, mediante dimostrazione delle capacità in proprio, oppure mediante appositi impegni contrattuali formalizzati con soggetti terzi;</i> - <i>la titolarità della filiera completa, dall'estrazione alla trasformazione e utilizzo del minerale, comprovata da visure camerali o altra idonea documentazione;</i> - <i>l'utilizzo del minerale come materia prima critica e strategica, ossia per la produzione di magnesio metallo.</i> Allegato: Relazione descrittiva sul progetto di coltivazione e piano di sviluppo dell'attività con relativi allegati (ad es. impegni contrattuali con soggetti terzi, visure camerali, ecc).

1b

Misure migliorative e best practice volte a ridurre l'impatto ambientale nel processo di lavorazione (estrazione e prima lavorazione).

Descrivere le misure, compresi i tempi di implementazione e gli impatti positivi attesi sull'ambiente.

☐ Misure migliorative della modalità di estrazione e prima lavorazione

☐ Risparmio idrico e salvaguardia quali-quantitativa dei corpi idrici anche per quanto attiene alla gestione delle acque reflue

☐ Risparmio energetico

☐ Abbattimento delle polveri

☐ Riduzione dell'inquinamento acustico

☐ Altre misure e interventi, anche di economia circolare

2	Misure di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica <i>Descrivere le misure, comprensive dei tempi di implementazione</i> ☐ Misure finalizzate a contenere l'impatto del traffico pesante generato dall'attività estrattiva e di lavorazione _____ _____ _____ ☐ Ricorso a mezzi e macchinari di classe ambientale elevata per il trasporto del minerale dopo la prima lavorazione _____ _____ _____ ☐ Misure a favore della collettività (a puro titolo di esempio: interventi di arredo urbano, aree verdi, opere infrastrutturali di interesse comunale, manutenzione di viabilità comunale) _____ _____ _____ _____
3	Piano dell'occupazione del personale impiegato nell'unità produttiva interessata dalla concessione che tenga conto della continuità occupazionale e dei livelli di occupazione riferiti alla concessione in scadenza Si considerano le ULA impiegate dall'offerente nell'unità produttiva che gestisce l'attività mineraria. In base ai dati di statistica mineraria forniti per l'anno 2024 (ultimo dato disponibile prima della scadenza), presso la concessione mineraria "Dossenì", risultavano occupate 4 unità lavorative nell'escavazione e prima lavorazione. <i>Indicare il numero di personale in termini di U.L.A. (Unità Lavorative Annue) e di relativa mansione, che si intende impiegare sul territorio della Provincia autonoma di Trento per la durata della concessione.</i> NR. U.L.A. _____ mansione _____ NR. U.L.A. _____ mansione _____ NR. U.L.A. TOTALI _____ che si intende impiegare per la durata della concessione.
4	Possesso di certificazioni etiche o ambientali o possesso di marchi di qualità attinenti all'attività in oggetto, quali ad esempio: certificazioni UNI ISO 14001, EMAS, ESG, Impronta Ambientale, Family audit, o ulteriori certificazioni equivalenti L'adozione del modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/2001 con implementazione dell'organismo di vigilanza interno (OdV) è equiparato a certificazione etica.

	<i>Elencare le certificazioni di cui si è in possesso e allegare la documentazione comprovante il possesso delle stesse:</i> 1. _____ 2. _____ 3. _____ Allegati: _____
5	Dotazioni, ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, volte ad assicurare un ambiente di lavoro sicuro, salubre e confortevole <i>Descrivere le misure, compresi i tempi di implementazione e l'impatto sull'ambiente di lavoro.</i> ☐ Misure per la sicurezza dei lavoratori e delle attività di lavorazione _____ _____ _____ ☐ Misure per ridurre l'impatto del microclima e degli eventi atmosferici _____ _____ _____ ☐ Misure per ridurre l'impatto degli agenti fisici (polveri, rumori ecc.) durante il lavoro _____ _____ _____ ☐ Ulteriori misure, rispetto a quanto previsto dalla legge, finalizzate a garantire il benessere del lavoratore _____ _____ _____
6	Attività mineraria realizzata sotto la direzione tecnica di personale qualificato, con l'impiego di attrezzature e macchinari idonei alla specifica tipologia di intervento
6a	Qualità della direzione tecnica valutata attraverso la qualifica e l'esperienza del personale coinvolto. <i>Allegare i curricula del direttore responsabile della miniera e del sorvegliante, riportanti titoli di studio, formazione e anni di esperienza nel campo delle attività estrattive ed in particolare delle miniere di solidi.</i> Allegati: - CV del direttore responsabile della miniera - CV del sorvegliante della miniera

6b	Qualità tecnologica dei macchinari, degli impianti e delle strutture finalizzati alla estrazione e prima lavorazione del minerale, ossia la separazione del minerale di prima categoria destinato all'utilizzo industriale dal materiale associato commercializzato come materiale di cava, sotto il profilo dell'efficienza, dell'automazione e dell'aggiornamento tecnologico, con relativo piano di investimenti del primo quinquennio. <i>Descrivere la dotazione tecnologica e il piano degli investimenti, nonché eventuali investimenti già effettuati nell'ambito di Industria 4.0 e 5.0.</i> ☐ Dotazione tecnologica prevista _____ _____ _____ _____ _____ _____ ☐ Piano degli investimenti nei primi 5 anni di concessione _____ _____ _____ _____ _____ _____ ☐ Investimenti Industria 4.0 e 5.0, per l'innovazione, la digitalizzazione e la sostenibilità delle imprese, collegati all'attività mineraria, ammessi a compensazione fiscale al momento della presentazione dell'offerta _____ _____ _____ _____ _____ Allegati: _____
	Ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione dell'offerta _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Ai sensi dell'Avviso, gli impegni assunti con l'offerta progettuale-gestionale costituiranno altrettanti obblighi contrattuali, per l'intera durata della concessione o per il tempo previsto, nel rispetto di quanto prescritto dal disciplinare di concessione.

Luogo _____, li _____

L'OFFERENTE

(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante)*

* In caso di raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario, non ancora costituito, l'offerta va sottoscritta dal rappresentante legale di ciascuna impresa raggruppata o consorziata.